

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. — *Il deputato Buffa depone documenti concernenti l'elezione del 2° collegio di Sassari — Istanze del deputato Cavour G. relative al progetto di legge per l'esenzione dal servizio militare degli unici superstiti di famiglia, ammogliati prima della legge 20 marzo 1854 — Risposte del ministro della guerra e del relatore Quaglia — Discussione del progetto di legge per una leva di marinai — Emendamento del deputato Biancheri all'articolo 1 — Opposizioni del ministro della guerra — Osservazioni del deputato Riccardi C. — È ritirato — Approvazione dei cinque articoli e del progetto di legge — Proposizioni del ministro delle finanze concernenti il progetto di legge per l'imposta di centesimi addizionali e quello pel riscatto delle piazze dei procuratori — Sono approvate — Incidente relativo al giorno per la discussione del progetto di legge pel prestito di 30 milioni — Parlano i deputati Di Revel, Farini e Sineo — Si fissa pel dì 14 corrente — Presentazione di un progetto di legge per una convenzione col Governo svizzero per l'apertura del colle di Menouve — Discussione del bilancio passivo per la pubblica istruzione del 1856 — Approvazione delle sei prime categorie — Osservazioni del deputato Polto sulla categoria 7, e spiegazioni del relatore Demaria e del ministro della pubblica istruzione — Approvazione delle categorie 7, 8, 9, 10 e 11 — Appunti del deputato Polto sulla categoria 12, Personale per l'insegnamento universitario — Osservazioni del ministro, e dei deputati Berti, Pescatore, Demaria relatore, Genina e Brunet — Approvazione delle categorie 12, 13, 14 e 15 — Riduzione sulla categoria 16 proposta dal ministro — Istanze del deputato Mellana, e risposte del ministro — Approvazione delle categorie 16 e 17 — Osservazioni e domande del deputato Berti sulla categoria 18, Insegnamento secondario.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

SARACCO, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

6011. 96 abitanti di San Benigno Canavese chiedono la rimozione del sindaco e dei due segretari comunali, lo scioglimento del Consiglio comunale e lo scambio dell'esattore e del giudice.

6012. 8 macellai della città d'Iglesias sottopongono alcuni riflessi per ottenere di essere esonerati dalla tassa di patente.

6015. 17 medici, chirurghi e farmacisti della città di Mondovì rassegnano alla Camera alcune considerazioni intorno ai progetti di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci del 1856, e sul riordinamento della tassa di patente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

BUFFA. La Camera ricorderà che, in proposito della elezione del 2° collegio di Sassari, si sollevò una grave discussione sopra una lettera di quell'intendente generale la quale era stata pubblicata da uno dei nostri colleghi come una circolare, e come tale diede luogo a gravi appunti contro quel pubblico ufficiale. Ora l'intendente generale di Sassari mi manda una serie di documenti ordinati a dimostrare che quella lettera non era altrimenti una circolare, bensì una lettera confidenziale diretta a persona la quale poteva apprezzarla come meglio stimasse.

Io depongo questi documenti sul banco della Presidenza, e prego il signor presidente di farli tenere per alcun tempo nella segreteria a disposizione di tutti quei deputati che amassero pigliarne lettura, e di consegnarli poi agli archivi come durevole attestato della verità del fatto.

PRESIDENTE. Questi documenti saranno deposti nella segreteria e negli archivi.

Il deputato Gustavo Cavour ha la parola.

CAVOUR G. Io debbo chiamare l'attenzione della Camera sulla situazione in cui si trova un certo numero di famiglie nel nostro Stato, situazione molto penosa ed angosciosa.

Venne alla Camera una proposta dell'onorevole deputato Quaglia, colla quale sarebbero dispensati dal servizio militare gli unici superstiti di famiglia che trovavansi ammogliati prima della legge 20 marzo 1854, proposta che ebbe già un primo accoglimento così favorevole, che è stata, credo, votata ad unanimità in quasi tutti gli uffici.

Convieni ritenere che nell'isola di Sardegna specialmente vi sono molti matrimoni assai precoci, direi anzi, forse troppo precoci; questo è un inconveniente, ma infine è un fatto. Esistono quindi molti capi di famiglia i quali si trovano avere uno, due, ed in qualche caso anche tre figli, e sarebbero chiamati sotto le armi, se non si adottasse quella legge che credo sia da tutti noi vivamente desiderata, e che toglierebbe il doloroso effetto retroattivo di quella del 1854.

Pregho pertanto la Camera di permettermi di fare un eccitamento alla Commissione incaricata dell'esame di questa proposta di legge. Tale Commissione che ha avuto negli uffici un mandato pienamente favorevole, sarebbe ora pregata a voler il più presto possibile fare la sua relazione su questa legge, onde queste famiglie che si trovano in uno stato penosissimo e veramente angoscioso siano tranquillate sulla loro sorte.

DURANDO, ministro di guerra e marina. Rispondo al deputato Gustavo Cavour che il progetto di legge presentato dal deputato Quaglia per l'esenzione di quelli che sono unici superstiti, e che, a tenore della nuova legge, dovrebbero andare sotto le armi, fu dal Ministero studiato; si sono chiesti gli schiarimenti necessari alle intendenze provinciali, ed anzi ho pregato la Commissione incaricata di esaminare

questo progetto, di fissare un giorno onde io potessi intervenire nel suo seno per darle quei ragguagli che saranno opportuni, acciò essa faccia la relazione, se lo crede, oppure deliberi intorno alla questione se il Governo abbia i mezzi di potere, stando ai limiti della legge, ovviare agli inconvenienti accennati dall'onorevole Cavour, che già furono più ampiamente svolti dall'onorevole Quaglia nella proposta che fecè a quest'oggetto.

Io confesso che, stando alla legge, non c'è dubbio alcuno che debbano essere chiamati; però, se io mi fossi trovato presente quando la proposta del generale Quaglia fu presa in considerazione dalla Camera (mi trovava allora in Savoia), avrei forse, non dirò fatto sospendere, ma differire per qualche tempo questa disposizione, stantechè il Governo stava appunto domandando alle varie intendenze parecchi schiarimenti sulla posizione di questi individui per quindi provvedere. Ma giacchè la Camera ha nominato una Commissione, io mi intenderò colla medesima affine di dare provvedimenti opportuni; un provvedimento legislativo cioè, se si crederà acconcio, od un provvedimento governativo, che credo si possa prendere appunto perchè, se la legge è eccessivamente dura, vi può essere mezzo di temperaria, nel circolo della stessa legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Quaglia.

QUAGLIA. Io mi faccio un dovere di notificare alla Camera, come presidente di questa Commissione, che la medesima oltre di essersi radunata nella settimana scorsa, si è radunata anche recentemente, e si è aggiornata a domani, avendo anzi io pregato la segreteria di farne consapevole il ministro, il quale aveva manifestato il desiderio di intervenire nel seno della medesima per quelle spiegazioni o proposte che credesse del caso. Io non credo dover entrare nel fondo della questione; mi limito a questi cenni per assicurare l'onorevole deputato Cavour che la Commissione ravvisa come lui l'importanza della questione e l'urgenza di una decisione della medesima.

DURANDO, ministro di guerra e marina. Mi si permetta di aggiungere due parole ancora onde tranquillare meglio il deputato Cavour per ciò che riguarda la Sardegna. Spero, come dissi, che avremo tempo di prendere colla Commissione quelle disposizioni che si giudicheranno necessarie a quest'uopo; ma intanto il Governo ha provveduto che a questi tali, i quali si trovano nel dubbio di partire, siano momentaneamente autorizzati a rimanere fino a che siasi presa una risoluzione legislativa o governativa a questo riguardo, e posano intanto rimanere tranquilli che non saranno richiesti sino a che la cosa sia decisa.

CAVOUR G. Ringrazio l'onorevole signor ministro ed il relatore della Commissione di queste spiegazioni, le quali venendo pubblicate, tranquilleranno certamente molte famiglie.

Aggiungerò solo che, quantunque siano così buone le intenzioni del signor ministro, la cosa mi pare abbastanza grave per richiedere una soluzione legislativa. Questa è pure l'opinione dell'ufficio cui appartengo, sulla quale spetterà poi alla Camera di decidere in modo definitivo.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI MARINAI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per una leva di mille uomini tra marinai ed operai. Si darà lettura del progetto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 629.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a chiamare al servizio della reale marina un contingente di numero mille tra marinai ed operai dell'iscrizione marittima per gli armamenti e per le costruzioni navali. »

BIANCHERI. Osservo nella relazione che il numero degli operai che saranno chiamati a prestar la loro opera nei cantieri del Governo sarà di circa 150; ma nella legge non si fa alcuna menzione della limitazione di questo numero di operai. Quando esso venisse ad essere tenuto indeterminato, come è nella legge, potrebbe arrecare gravissimo danno alle costruzioni navali che si trovano attualmente in via di sistemazione; perchè molti degli operai, presi dal timore di essere chiamati al servizio, potrebbero emigrare dal paese, e molti degli armatori che tengono attualmente bastimenti in costruzione verrebbero a risentirne non lieve nocimento, o per lo meno dovrebbero rivolgersi all'estero. Onde, per tranquillare così gli operai come il commercio, io crederei ben fatto l'indicare nella legge, all'articolo 1, il numero di 150 operai, o quell'altro che il signor ministro crederà più opportuno, affinchè da una parte il paese sappia quale veramente è il numero richiesto, e dall'altra siano avvertiti coloro a cui interessa che questo numero determinato venga chiamato, e di più che il loro servizio non possa essere superiore a tre mesi, come nella relazione se ne fa un cenno.

DURANDO, ministro di guerra e marina. Il Governo, proponendo questa legge per la parte che riguarda i marinai, ebbe in vista l'esigenza del servizio e le attualità che si possono presentare in questa guerra; ma per la parte degli operai, particolarmente dei calafati, ciò che si è detto nella relazione, cioè che non si chiamerebbero più di 150 calafati, è esatto. Difatti noi abbiamo fatti i calcoli, e credo che il numero di 150 non sarà oltrepassato.

Ora è ben facile il vedere che questo numero non potrà arrecare il menomo disturbo all'arte industriale delle costruzioni navali, quando si pensi, sia al poco tempo per cui saranno chiamati, sia al numero di questi operai. E dissi comparativamente al tempo, perchè noi non ne avremo bisogno che per tre mesi. Il lavoro il più urgente si è il grande bastimento *Vittorio Emanuele*, il quale richiederà tre mesi di lavoro; gli altri calatafaggi sono cose incidentali, che possono durare una settimana, quindici giorni, o tutt'al più un mese. Dunque si chiameranno solo questi 150, e poi, terminato il maggior tempo, che sarà di tre mesi circa, saranno mandati in licenza illimitata.

Quanto poi al numero, io ho qui lo stato degli operai calafati esistenti, e vedo che, chiamandone 150 per tre mesi, e poi interpolatamente lungo l'anno un certo qual numero alla volta, non vengono ad essere incagliate le arti che riflettono alla costruzione. Infatti io ho qui vari stati da cui risulta che vi sono calafati matricolati (vale a dire quelli una gran parte dei quali non sono soggetti all'iscrizione marittima) in numero di 502. Essi sono ripartiti così: a Genova 232, a Savona 176, a Chiavari 45, a Oneglia 39, a Nizza 76, alla Spezia 7, a Cagliari 19.

Quelli poi che si chiamano iscritti marittimi (perchè c'è una gran differenza tra i matricolati di mare, e gli iscritti marittimi), e che potrebbero essere colpiti dalla leva, come lo sono i marinai, sono 216, vale a dire 152 a Genova, a Savona 51, a Chiavari 6, alla Spezia 15, a Cagliari 2.

Questa chiamata facendosi regolarmente, e non come pel

passato in cui era fatta in modo irregolare e per disposizioni paterne, sarà ripartita egualmente fra le direzioni marittime; quindi non può gravare tutto un sito, perchè vi sarà un proporzionale riparto.

Vede dunque la Camera che per il tempo per cui vengono chiamati, che sarà al più di tre mesi, come anche per il numero degli operai i quali rimangono ancora disponibili per il commercio, non saranno nullamente incagliate le costruzioni navali per conto degli armatori.

BIANCHERI. L'onorevole signor ministro avrà forse posto mente che da qualche tempo le costruzioni navali hanno preso pel nostro bene un assai grande sviluppo nello Stato, e che perciò quel numero di operai e calafati, che dapprima era abbondante per le nostre costruzioni, ora è appena sufficiente, massime se si rifletta che, quando si parla di operai calafati, non si intende che quelli i quali sono matricolati, ed è a supporre che come tali non si trovano iscritti che i migliori operai, i quali sono appunto, direi quasi, i direttori dei cantieri.

Affinchè adunque non ne venga l'inconveniente, a cui accennavo poco fa, che le costruzioni navali si trovino incagliate, qualora la tema, da cui possono essere presi gli operai per questa leva, li induca a ripararsi all'estero, dove il lavoro in questo momento abbonda, e ciò a danno del Governo e dell'industria privata, io proporrei un emendamento, col quale si stabilirebbe che il numero degli operai richiesti non possa oltrepassare i 150, e la durata del loro servizio non sia maggiore di tre mesi.

Siccome questo emendamento è conforme a quanto accennava la Commissione, e credo anche alle intenzioni del signor ministro, ho fiducia che sarà senza difficoltà accettato.

DURANDO, ministro di guerra e marina. L'onorevole deputato Biancheri, non contento delle spiegazioni date dal ministro e dalla Commissione, vorrebbe che si introducesse nella legge un emendamento con cui si limitasse assolutamente tanto il numero degli operai che saranno richiesti, quanto il tempo in cui possono essere tenuti a servizio dello Stato. Se fossimo in altri tempi, io non avrei difficoltà di accettare questa limitazione, poichè, stando ai calcoli, il numero degli operai, che saranno richiesti per il *Vittorio Emanuele* e per altre bisogne, non sarà maggiore di 150; ma in tempo di guerra, signori, e nelle condizioni di mare e di cattiva stagione, in cui debbono navigare i nostri legni, e quindi farci sentire bisogni straordinari di spalmature, facilmente potrebbe essere necessario un numero alquanto maggiore; ed in questo caso vorrebbe l'onorevole preopinante che il Governo si trovasse privo del mezzo di mettere i nostri navigli in istato di continuare a navigare? Io mi sono trovato, non più tardi di due mesi or sono, in un gravissimo imbarazzo appunto per la mancanza di questi operai.

Io non farò ora questa storia, perchè sarebbe cosa troppo lunga e poco opportuna, ma il fatto è che senza un mezzo legislativo, il quale mi lasci una certa tal quale latitudine, sono esposto a lasciar dei bastimenti in uno stato da non poter intraprendere o continuare la loro navigazione. Qual danno non si avrebbe ove io fossi obbligato ad interrompere i viaggi per difetto di calafataggio del *San Michele*, il quale è capace di 2000 tonnellate, o del *Vittorio Emanuele* o d'altro legno? Quale spesa cioè non cagionerebbe all'erario, ora che i noli sono così elevati?

Credo adunque che 150 saranno sufficienti per tre mesi; ma non potrei ammettere una limitazione, la quale, in epoca in cui probabilmente il Parlamento sarà chiuso, mi lascierebbe assolutamente senza mezzi. Per l'esercito avrei mille mezzi di

supplire al bisogno, ma per la marina, se la legge non mi lascia una certa facoltà, mi troverei in gravissimi imbarazzi.

Ripeto all'onorevole deputato che in questa bisogna userò tutta la parsimonia possibile, procurando di non recare il menomo incaglio alle costruzioni civili; ma prego la Camera di lasciarmi questa latitudine, perchè qualora invece di 150, io ne avessi bisogno di 160 o 170; qualora, invece di tre mesi, si richiedessero tre mesi e mezzo, sarebbemi grave il dover lasciare qualche bastimento nei cantieri o nei porti, e dover noleggiare a caro prezzo altri bastimenti. La Camera potrebbe allora farmi rimprovero di avere accettata questa limitazione, ed io assumerei una gravissima responsabilità. Non posso adunque con mio dispiacere accettare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

RICCARDI C. Credo che il deputato Biancheri potrebbe facilmente recedere dalla proposta formale che ha fatto, per contentarsi delle assicurazioni date dal signor ministro, di usare cioè della facoltà accordata con questo progetto di legge con tutta la possibile parsimonia per ciò che riguarda specialmente l'arte dei calafati. Mi permetta perciò di aggiungere a questo proposito che uno dei mezzi conducenti ad evitare gli inconvenienti cui accennava l'onorevole deputato Biancheri, sarebbe quello che il Governo si disponesse a retribuire anche più largamente questi operai, perchè la spesa in sè non potrebbe in verun caso essere gravissima, e sarebbe d'altronde una spesa giusta, ancorchè lo Stato pagasse quel tanto che suol pagare il commercio per simili operai. Io credo che questo mezzo sarebbe il più efficace a far sì che tali operai, così specialmente necessari in queste circostanze, anzichè emigrare dal paese potessero rimanervi e si potesse anzi vederne crescere il numero.

Io dunque farei questo eccitamento al signor ministro, che cioè la paga giornaliera che lo Stato accorderà agli operai, non fosse di troppo sottile, e perciò tale da allontanarli, anzi che ritenerli in paese.

E posto che ho la parola, e per non rientrare in questa discussione altra volta, io mi permetterò di osservare alla Camera ed al signor ministro che la difficoltà di trovare il numero di 600 ad 800 marinai sarà gravissima nello stato attuale delle cose, e che, per ovviare in parte alla stessa, converrebbe che l'amministrazione, anche allo stato attuale delle leggi e regolamenti, facesse sì che tutti coloro che sono realmente di professione marinai, ancorchè non facessero parte della leva, per mancanza di qualche formalità, potessero, quando lo desiderino, essere facilmente accolti nella leva marittima, anzi che forzati a far parte di quella di terra.

Io so che il signor ministro inclina a questo per quanto può; ma, siccome egli stesso qualche volta è trattenuto dalle prescrizioni dei vecchi regolamenti, io vorrei perciò che anche la Camera lo eccitasse a fare all'uopo una qualche violenza ai vigenti regolamenti, tanto più che tutti ormai li riconoscono difettosi, a far sì che i marinai possano, specialmente quando lo desiderano, essere più facilmente accolti sui legni del Governo.

DURANDO, ministro di guerra e marina. Domando la parola.

L'onorevole Riccardi mi ha fatto due eccitamenti. Il primo concerne la maggior paga ai calafati, con che egli crede si eviterebbe l'emigrazione e si provvederebbe meglio al servizio; col secondo m'invita ad essere più rigoroso, anzi quasi

violento, per valermi della sua espressione, nell'eseguire la legge della leva onde raccogliere tutti i marinai che forse possono sfuggire alla leva.

Circa il primo di questi eccitamenti io debbo dirgli che, allo stato attuale della legislazione, non potrei aumentare le paghe se non col mezzo di un'altra legge, che d'altronde non mi pare pel momento indispensabile. I calafati, quando sono chiesti a servizio stabile come lo sono i marinai, avrebbero la paga di marinai di prima classe, cioè di 53 o 54 lire al mese, oppure di quelle classi a cui sarebbero assimilati a termini dei regolamenti; quando poi sono richiesti straordinariamente, e prestano servizio come operai borghesi, ricevono tre lire al giorno, vengono volentieri, e, meno una sola volta, non vi è mai stato incaglio.

Egli dice che sarebbe meglio chiamarli regolarmente, ed in tal caso la loro paga sarebbe troppo piccola. Io non dirò certamente che la paga di 54 lire al mese sia eguale a tre lire al giorno; ma, trattandosi di un servizio che non è continuativo come quello dei marinai, trattandosi di tenerli solo per uno o due mesi, o tutt'al più tre, e poi rimandarli in licenza temporaria, per richiamarli poi solo quando se ne abbia bisogno straordinario o per casi accidentali, pare che il danno che ne risentono non è di grande importanza.

Se questi calafati fossero chiesti a prestare servizi continuativi, sarebbe allora il caso di discutere se si debba loro aumentare la paga, ma allo stato delle cose, particolarmente allo stato del nostro bilancio, non mi sembra necessario di farlo, tanto più che, essendo chiesti solo per poco tempo, non può darsi luogo al timore a cui accennava l'onorevole Riccardi, di vederli cioè sottrarsi in gran numero alla leva.

Quanto poi all'eccitamento che mi ha fatto, di essere più rigoroso nella esecuzione della leva marittima, questa è una questione ancor più grave. Bisogna che io cammini coi mezzi legislativi che ho. Ebbi di già l'onore di dire alla Camera in altra circostanza che la legge organica sulla leva marittima è difettosissima, e ad un grado quasi incredibile, ma pure conviene che io proceda secondo la medesima prescrive, finché è in vigore.

Fate violenza, mi si dice: ma è presto detto di far violenza. Se si trattasse di danaro, sarebbe forse possibile, perchè, colle oppignorazioni, le contribuzioni si possono riscuotere anche con una certa violenza; ma quando si tratta di uomini da chiamare al servizio, io confesso che ripugnano queste violenze; le posso fare quando sono nel circolo della legge chiara ed evidente, ma quando si tratta di uscirne, interpretandola per mezzo della viva forza, mi ripugna il farlo.

Tuttavia riconosco col deputato Riccardi che vi è qualche cosa da provvedere: dirò di più, che su questo proposito vi è molto da fare, ed è perciò che una legge verrà presentata al Parlamento, colla quale si seguiranno le norme dell'esercito di terra nella parte che si può; ed allora gli inconvenienti a cui accenna l'onorevole deputato Riccardi, ho fiducia che spariranno. Ma per questa leva, io dico il vero, è giuocoforza il seguire le tracce della legge attuale, come pel passato.

RICCARDI C. Quando io ho accennato ad una qualche violenza che io vorrei che si facesse per avere un maggior numero di marinai al servizio dello Stato, non ho detto o di certo non ho voluto dire che si faccia violenza alle persone, ma sibbene ai regolamenti, nel senso di accondiscendere vie più al desiderio di coloro che meglio amano di servire allo Stato nella marina che nell'esercito.

Quanto poi alla paga dei calafati, quantunque il signor ministro abbia osservato che, dando loro la paga di marinai di prima classe, questa già costituisce un limite sufficiente,

credo ciò nullameno che al giorno d'oggi, e specialmente nella buona stagione in cui entreremo tra breve, la paga dei calafati addetti ai lavori commerciali sarà forse del doppio di quella che il Governo darebbe ai marinai di prima classe. E qui, postochè si parla di paga, osservo ancora che è difficile di trovare dei buoni marinai pel servizio dello Stato, dal momento che a coloro che sono ricevuti come marinai di prima classe si dà una paga assai inferiore a quella che attualmente i medesimi ricevono dal commercio; e non parlo dei marinai di seconda, terza e quarta classe, i quali finiscono per non ricevere nulla.

Io faccio queste osservazioni, non tanto pel piacere di favorire una classe piuttosto che l'altra, ma perchè, lo Stato avendo speciale bisogno di cotesti uomini, è pur forza che qualche cosa si faccia ad oggetto di averne in disponibilità un numero maggiore di quello che attualmente si abbia, perchè, lo ripeto, ancorchè nei ruoli apparisca un numero sufficiente di uomini di marina, pure, quando si viene alla circostanza della leva, si trova una difficoltà grandissima a radunarne il numero necessario pel servizio dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri insiste?

BIANCHERI. Dietro il formale impegno che il ministro si è assunto di andare molto guardingo nel chiamare operai calafati al servizio del Governo, e di ritenerli il più breve termine possibile, io non ho alcuna difficoltà di ritirare la mia proposta. Il motivo che mi spinse a farla era, come dissi, il desiderio di non vedere incagliata la costruzione navale da un richiamo troppo forte di operai e da una ritenzione troppo lunga al servizio, e di costringere il Governo a presentare nel più breve termine possibile una nuova legge sul reclutamento degli operai e dei marinai, in quanto che, come già osservava l'onorevole Riccardi, molti sono gli operai che non possono essere compresi nella leva, perchè non possono essere chiamati a prestare il loro servizio come marinai, dacchè la legge pone tante difficoltà, che parrebbe quasi che essa abbia voluto allontanare i marinai, anzichè aumentarne il numero.

Non accennerò tutte le altre gravissime difficoltà che si presentano ad ogni passo nella legge stessa, ma non posso a meno di far nuovi eccitamenti al signor ministro della guerra, affinchè egli non si limiti semplicemente a promettere questa legge, ma la presenti al più presto possibile; dacchè, se si vuole veramente dare il conveniente sviluppo alla nostra mariniera, è essenzialissima la presentazione di una nuova legge.

DURANDO, ministro di guerra e marina. Non dirò più che due parole per rispondere all'ultimo eccitamento fatto dall'onorevole deputato Biancheri.

Non solamente mi sta a cuore questo progetto di legge, ma posso accertarlo che esso è già compilato e non restano più sul medesimo che tre o quattro punti da ventilarsi dalla Commissione a tal uopo nominata. Io ho ferma fiducia di poter presentare quel progetto al Parlamento di questo stesso mese, od almeno indubitabilmente nella presente Sessione, poichè ho anch'io avuto campo a convincermi degli immensi inconvenienti, delle gravi difficoltà che s'incontrano nell'applicare la vigente legge sulla presente materia.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del deputato Biancheri, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Con questa leva sarà provveduto al servizio di permanenza nei limiti della forza del corpo reale Equipaggi, ed a quello di supplemento, a norma dei bisogni, e secondo che sarà determinato per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il disposto dell'articolo 167 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell' esercito è applicato agli individui del corpo reale Equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra. »

(È approvato.)

« Art. 4. Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia, previsti dal disposto del titolo II, capo II, sezione II della succitata legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi, e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento. »

(È approvato.)

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dalla sua pubblicazione. »

(È approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	106
Maggioranza	54
Voti favorevoli	95
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

PROPOSIZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE IN ORDINE ALL'ESAME DI ALCUNI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Avrei da fare alla Camera due proposte. La Camera ricorderà come l'anno scorso nella legge presentata per l'approvazione del bilancio attivo, vi fosse introdotto un articolo che aveva per iscopo di limitare la facoltà alle divisioni, provincie e municipi di imporre centesimi addizionali sopra la tassa-patenti e l'imposta personale-mobiliare. Il bilancio attivo non avendo potuto essere votato nella antecedente Sessione, aveva riputato opportuno di riprodurre questa disposizione, ampliandola, nella legge che aveva per oggetto di autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci.

Siccome questa legge conteneva altresì alcune disposizioni relative alla tassa-patenti, la Camera ha giudicato dover scindere in due parti i suoi studi su quella materia, rimandando ad una apposita Commissione speciale di esaminare le disposizioni relative alle imposte ed ai centesimi addizionali.

Io non avrei nulla ad opporre a questa determinazione, essendovi una certa connessità tra la riforma della tassa-patenti e la limitazione dei centesimi addizionali; tuttavia, siccome questa limitazione influisce non solo sulla formazione dei ruoli della tassa-patenti, ma altresì sulla formazione dei ruoli delle altre imposte dirette, io temerei che, ove fosse conservata questa unione, venisse soverchiamente ritardata l'approvazione di questa legge, e quindi venisse di troppo protratta la formazione dei ruoli. Io pregherei adunque la Camera di volere acconsentire che si ritornasse alla prima proposta, cioè che fosse la Commissione del bilancio attivo incaricata dell'esame di questa proposizione, per la limitazione dei centesimi addizionali sulle imposte patenti e personale-mobiliare. Siccome io ho motivo di sperare che il bi-

lancio attivo venga in discussione fra non molto, e possa essere votato senza difficoltà dalla Camera nel corrente gennaio, così si potrebbe por mano alla formazione dei ruoli nel prossimo febbraio, senza inconvenienti pel servizio: e quando anche la riforma della tassa sulle patenti venisse a protrarsi, non sarà che quel ruolo che sarà ritardato, ma si potrà dare opera alla formazione sollecita di tutti gli altri ruoli.

Per conseguenza io propongo alla Camera di volere esonerare la Commissione incaricata dell'esame della riforma provvisoria della tassa-patenti dal riferire intorno alla proposta speciale sui centesimi addizionali, rimandando l'esame di questa proposta alla Commissione del bilancio generale, ed incaricandola di riferirne nel bilancio attivo del 1856.

Io reputo che la Commissione incaricata dell'esame provvisorio della riforma dell'imposta-patenti, non avrà difficoltà di aderire a questa proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha la parola.

DI REVEL. La Camera ricorda che, sotto il titolo di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1856, fu presentata una legge, la quale concerneva: 1° la facoltà di fare le spese e di riscuotere le entrate nel limite approvato per l'anno 1855; 2° la facoltà da conferirsi al Governo di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrente di 30 milioni, oltre ad alcune altre disposizioni relative al modo di riscossione delle imposte dirette; 3° una modificazione provvisoria alle tasse delle patenti; 4° la proposizione di aumentare di due centesimi la contribuzione sui fabbricati, cioè dei due centesimi di sussidio che già gravitavano sulla proprietà fondiaria rustica; 5° finalmente la proposta di onerare la contribuzione diretta sui fabbricati e sui fondi rustici del 50 per cento della sovrimposta comunale, provinciale e divisionale, ripartendo il rimanente 50 per cento sulle quattro contribuzioni dirette, e così pure sulla contribuzione del personale mobiliare e delle patenti, in guisa però che la sovrimposta sopra queste due ultime contribuzioni non potesse eccedere il 50 per cento. Però la Commissione per l'esercizio provvisorio credette di scindere in due la legge proposta, col riferire in primo luogo intorno a quanto concerne l'esercizio provvisorio del bilancio e le altre speciali disposizioni relative al modo di percezione delle imposte, riservandosi di esaminare più maturamente le altre proposte contenute nel progetto di legge.

Se ora la Camera stima di esonerare questa Commissione eziandio dalle proposte contenute in quel progetto, concernenti il modo di riparto dei centesimi addizionali, provinciali, comunali e divisionali, dichiaro che, sebbene io non possa parlare a nome della Commissione, pure credo che essa non possa avere difficoltà che questo esame sia rimandato alla Commissione del bilancio, nella discussione del quale credo trova più opportuna sede, cosicchè rimarrà a questa Commissione unicamente l'esame delle modificazioni provvisorie alla legge delle patenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione del signor ministro delle finanze, che la disposizione della legge concernente i centesimi addizionali sia rimandata alla Commissione del bilancio per riferirne assieme alla legge del bilancio attivo.

(La Camera approva.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ho un'altra proposta a fare, analoga alla prima. La Camera ricorderà come l'anno scorso in dipendenza di un articolo di legge venisse dal ministro della finanza presentata una legge pel riscatto delle piazze da procuratore, legge importantissima e dal lato fiscale e dal lato della procedura giudiziaria. Questo progetto veniva mandato ad una Commissione, la

quale se ne occupava alacramente, e al fine della Sessione aveva già formulato le basi del suo lavoro. Riunitosi di nuovo il Parlamento, questa Commissione si trovò scemata di un membro in seguito alle demissioni date dall'onorevole deputato Barbier. Mi parrebbe quindi opportuno, stante la gravità della materia, che questa Commissione venisse completata e invitata a riferire il più presto possibile.

Lo ripeto, questa legge ha non solo una importanza fiscale, ma altresì una importanza in quanto riguarda la procedura, giacchè, come in altra circostanza fu dichiarato alla Camera, il guardasigilli non può procedere alla compilazione del progetto di legge relativo all'esercizio di alcune professioni legali, se non viene prima sciolta la gran questione della limitazione del numero dei procuratori.

Io quindi proporrei alla Camera che essa volesse nominare un successore all'onorevole Barbier, o col procedere direttamente alla nomina ovvero coll'affidarne l'incarico al suo presidente.

PESCATORE. Io credo che, se veramente la Camera desidera che la relazione sia presto presentata, dovrebbe affidare l'incarico di nominare il commissario al presidente, perchè altrimenti, invece di uno, dovrebbe nominarne due, giacchè sento che un altro dei commissari sta per partire. Se la Commissione è subito completata, siccome le basi sono già state deliberate, io credo che in due o tre giorni essa potrà compiere i suoi lavori; ma, se si pone tempo in mezzo, aspettando che il commissario si nomini dalla Camera, fra pochi giorni mancherà forse un altro dei suoi membri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Pescatore, perchè si incarichi di questa nomina la Presidenza. (È approvata.)

Si procederà quanto prima a fare questa nomina.

DI REVEL. Ci fu or ora distribuita la relazione intorno al prestito di 30 milioni. Siccome dalla rapida lettura che ne ho fatta veggo che in essa verrà per la prima volta a trattarsi della nostra situazione finanziaria, io crederei che il giorno in cui la Camera vorrà iniziare questa discussione, secondo me la più grave fra quante ci sono state proposte, dovesse essere fissato preventivamente in modo che i deputati, i quali non ancora si recarono al loro posto, possano, se, come spero, lo vogliono, recarsi alla Camera e prendervi parte.

Io proporrei adunque che la discussione ne fosse rimandata a giorno fisso, con un intervallo sufficiente a dar tempo ai deputati assenti di intervenire. Spero che il signor ministro delle finanze non avrà difficoltà di aderire alla mia proposta, trattandosi della questione più importante pel nostro paese.

FABINI. Trovo ragionevolissima la proposta dell'onorevole Di Revel, ma non altrettanto il motivo a cui l'appoggia, chiedendo che si dia tempo ai deputati assenti di recarsi alla Camera. Io stimo che ciascun deputato abbia avuto tutto il tempo che si poteva maggiore per venire alla Camera, e credo che ne abbiano tutti il dovere (quando non siano trattenuti da gravissimi motivi) tanto per questa, come per tutte le altre discussioni.

DI REVEL. Chiedo la parola.

FABINI. Io quindi non mi oppongo a ciò che si dia tutto il maggior tempo che si vuole allo studio di questa relazione, e che si frapponga tutto quell'indugio che si reputi necessario tra la distribuzione della relazione e la discussione della legge, ma non mi parrebbe conveniente che il presidente della Camera e la Camera mostrassero che ciò si faccia per riguardo a coloro che si mostrano negligenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi è un mezzo di sciogliere tutte le questioni: diremo

che vi vuol tempo per istudiare il progetto; in tal modo la ragione si applica tanto ai presenti quanto agli assenti. Intanto io non avrei difficoltà che la discussione venisse fissata per lunedì venturo; mi pare che il tempo di otto giorni sia sufficiente...

SINEO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Laonde io propongo che venga fissata la discussione a lunedì venturo.

DI REVEL. Io ho accennato ad una considerazione naturale, ma non ho voluto erigermi in censore dei miei colleghi. Lascio ad altri questo incarico.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La proposta di fissare la discussione a lunedì l'accetta?

DI REVEL. Io non ho difficoltà di accoglierla.

SINEO. Io non posso ammettere l'attributo di negligenti dato in massa ai deputati che non sono presenti. (ilarità) Ciascun deputato deve render conto ai suoi elettori dei motivi per cui non è presente alla Camera; nè si può ammettere così facilmente una censura senza che si sia sentita la difesa.

Alcuni deputati sono assolti dai loro elettori se non si trovano di continuo alla Camera, perchè molti non possono accettare il mandato salvo colla condizione di non intervenire alla Camera che nelle occasioni in cui il loro intervento può avere qualche importanza. Questo è attualmente un fatto; si può rimediare a ciò; ma ora è un fatto incontrastabile. È la conseguenza necessaria dell'attuale condizione di cose. In quanto al termine che il signor ministro di finanze proponeva, io non lo credo sufficiente, perchè fra i molti deputati assenti vi sono quelli della Sardegna, e il rinvio a lunedì è per loro affatto inutile, non potendo essi essere avvertiti a tempo onde intervenire alla discussione. Credo che per una questione di tanta importanza, qualche giorno di più di ritardo non possa recare pregiudizio, ed a mio avviso se ne potrebbe fissare la discussione ai primi giorni di febbraio. (Rumori di dissenso)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non posso assolutamente accettare questo aggiornamento. Che si dia il tempo ai deputati non di venire, ma di studiare una questione così grave come quella del prestito, è ragionevolissimo; ma non vedrei motivo alcuno di rimandare la discussione a febbraio; gli studi che non si fanno in otto giorni non si farebbero probabilmente in venti. D'altronde un altro motivo milita pure potentemente contro la proposta dell'onorevole preopinante. Quando si è annunziato un prestito rimane sempre un'incertezza negli animi, una certa esitazione negli affari che è meglio togliere il più presto possibile. Sono già due mesi che questo prestito è stato annunziato, e parmi sia una mora abbastanza lunga. Quindi, ripeto, prego la Camera a voler fissare per questa discussione il giorno di lunedì.

PRESIDENTE. Comincerò per porre ai voti la proposta del deputato Sineo.

SINEO. Per aderire in parte al desiderio del signor ministro delle finanze, proporrei, invece di lunedì venturo, lunedì l'altro, da oggi in quindici.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mantengo la mia proposta per lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Porrò prima ai voti la proposta del deputato Sineo.

(Non è approvata.)

Pongo ora ai voti quella del signor ministro delle finanze.

(È approvata.)

Io certamente non avrei fissato il giorno per una discus-

sione di tanta importanza, senza prima consultare la Camera, come prescrive il regolamento.

Come presidente poi, debbo fare qualche osservazione per riguardo alle parole dette dall'onorevole Sineo circa i deputati assenti. Ciascuno è giudice nella sua coscienza dei motivi che possono obbligarlo a stare assente dalle discussioni del Parlamento; ma ciascuno deve del pari sentire internamente il dovere di fare che per sé non istia che le deliberazioni della Camera non possano avere luogo.

PROGETTO DI LEGGE PER APRIRE UNA GALLERIA NEL GRAN SAN BERNARDO.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge portante una convenzione col Governo svizzero per l'apertura di una galleria attraverso alla catena del Gran San Bernardo, a tenore dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1855.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 675.)

DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA PER L'1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 356.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione delle categorie.

(La Camera passa alla discussione delle categorie.)

Categoria 1. *Ministero dell'istruzione pubblica* (personale), proposta dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 69,750.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho conservato la stessa somma per il personale dell'amministrazione centrale del Ministero, quantunque la spesa attuale sia considerevolmente minore.

Essa è minore perchè per ora non esiste il segretario generale, mentre l'intenzione dell'attuale ministro sarebbe di poterne fare a meno; è minore, poichè fu anche diminuito il numero degli impiegati, cosicchè la spesa attuale (oltrechè furono ancora tolti due impiegati straordinari che erano pagati sui casuali) non sarebbe che di 60,350 lire.

Il ministro attuale giudica che il personale, come è ora costituito, sia sufficiente per l'andamento regolare degli affari; ma, siccome non ha ancora acquistato una sufficiente esperienza per istabilire definitivamente che esso basti a disimpegnare in tutto l'anno, tutte le incumbenze che spettano al Ministero dell'istruzione pubblica, egli ha voluto conservare la somma tal quale è portata dal bilancio. Che se egli avrà a sufficienza della somma testè indicata, allora un altro anno verrà a presentarla così ridotta definitivamente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la categoria prima. (È approvata.)

(Sono quindi approvate senza discussione le seguenti categorie nelle somme proposte dal Ministero e mantenute dalla Commissione:)

Categoria 2. *Materiale*, lire 9000.

Corpo amministrativo — Categoria 3. *Consiglio superiore di pubblica istruzione* (personale), lire 16,800.

Categoria 4. *Consiglio generale delle scuole di metodo ed elementari* (personale), lire 7800.

Categoria 5. *Consiglio generale delle scuole di metodo ed elementari* (materiale), lire 1500.

Categoria 6. *Consigli universitari* (personale), lire 28,700.

Categoria 7. *Segreterie delle quattro Università* (personale), lire 50,776 74.

POLTO. Io non so, ma, dirigendomi alla gentilezza del signor ministro, ne avrò gli opportuni schiarimenti, non so, dico, se, dopo il decreto del 25 dicembre 1851, il quale fissa il quadro degli impiegati della segreteria dell'Università di Torino, ve ne sia intervenuto qualche altro che non solo abbia recate modificazioni allo stesso personale, come avvenne del decreto 9 ottobre 1854, ma abbia ancora recate modifiche agli stipendi assegnati ai singoli impiegati stessi. Se non intervenne altro decreto che quello del 9 ottobre 1854, il quale solo si limitava alla riduzione, credo, di qualche applicato, ed alla estensione di qualche scrivano, contro o, come dissi, in modifica dell'antecedente decreto, resta evidente che gli impiegati i quali si trovano contemplati nel citato decreto del 1851 debbono percevere gli stipendi in esso decreto assegnati.

Mi rammento con dolore, e dico con dolore, perchè è per me un debito adesso di recitare a questo riguardo il *Confiteor*, mi rammento che l'anno scorso, precisamente ventilandosi questa categoria, io sorsi a patrocinare la causa di un sostituto, il quale, invece di percevere le 2500 lire portate dal detto decreto, ne toccava soltanto 2300. Giunti alla votazione, e nel mentre appunto il signor presidente poneva a partito la mia proposta, avendo io franteso i termini coi quali la proposta stessa veniva emessa dal presidente, ho chiesto che si dovessero aggiungere lire 200 alla somma portata nel bilancio, quando invece non vi era nessuna di queste necessità perchè la somma effettivamente già figurava nel bilancio stesso. Il che fece sì che la Camera, non volendo sentir parlare di aumenti di stipendi, rigettò la domanda.

Che cosa ne avvenne da ciò? Ne avvenne che questo impiegato continuò anche in quest'anno a ricevere sole lire 2500, mentre al medesimo sarebbero state devolute lire 2500, a tenore del più volte citato decreto.

È dunque per me una causa la quale debbo patrocinare per amore del vero ed anche per ritornare da quella specie di errore nel quale l'anno scorso, io primo, la Camera dietro di me, non esito a dirlo, con danno di un terzo, incorremmo.

Se pertanto, come dissi, questo sostituto segretario, compreso nel decreto del 1851, è nel suo diritto di percepire le lire 2500 che gli sono alloggiate nel bilancio, domando che la Camera, per amore di giustizia, gli restituisca le lire 200, che ora non veggio iscritte in questo articolo, acciocchè quest'impiegato possa conseguire la somma che per lo stesso decreto gli competerebbe.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

DEMARIA, relatore. Veramente allorchè nella discussione del bilancio dell'anno scorso l'onorevole deputato Polto sollevava il richiamo, che egli rinnova in quest'anno, il signor ministro e la Commissione avversavano quella proposta per due ragioni: la prima, perchè si credette che le osservazioni del deputato Polto si riferissero ad un trattenimento straordinario, di cui godeva uno dei sotto-segretari dell'Università; secondariamente, perchè egli voleva fare un'aggiunta alla cifra portata in questa categoria.

Allora si oppose la Commissione del bilancio alla sua pro-

posta, perchè, siccome la somma allora chiesta, che è la stessa che si propone in quest'anno, rappresentava esattamente gli stipendi fissati dalla pianta in vigore della segreteria dell'Università, non si poteva ammettere aumento di sorta.

Dalle osservazioni che ha fatto ora l'onorevole Polto, risulta che per rendere giustizia all'impiegato di cui ha parlato, non è necessario di fare mutazioni alla cifra totale, ma si tratta solo di applicare al medesimo il disposto della pianta in vigore. Il mosso richiamo concerne piuttosto il signor ministro dell'istruzione pubblica che la Commissione del bilancio perchè la medesima non può che proporvi di sancire di nuovo la somma che è necessaria, giusta la pianta attualmente in vigore, per pagare gli impiegati della segreteria dell'Università di Torino. Sta poi al signor ministro di esaminare se egli vuole conservare l'eccezione riguardante lo stipendio di quel segretario a cui allude l'onorevole Polto, di dare cioè ad esso 200 lire meno di ciò che è portato dalla pianta, o se voglia ad esso assegnarlo quale è fissato nella medesima.

Nulla di tutto quanto il deputato Polto venne allegando può influire sopra il voto che si propone alla Camera per la presente categoria.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Negli stipendi degli impiegati dell'Università esistono diverse anomalie. Non tutti hanno gli stipendi portati dalla pianta; alcuni ne hanno meno, altri ne hanno di più; e, dovendosi rispettare le posizioni già acquistate, come è massima adottata dalla Camera, è naturale che non si potrebbe, senza recare loro pregiudizio, diminuire lo stipendio a coloro che ne hanno di più.

In quanto a quelli che ne hanno meno non ho ben presente il caso cui allude l'onorevole Polto; ma egli può essere ben certo che, qualora quell'impiegato abbia sufficiente servizio per meritarsi lire 2500, esso le otterrà; anzi, se male non mi appongo, credo che lire 200 le abbia già avute a titolo di gratificazione. Comunque sia, esaminerò bene lo stato della cosa, vedrò il servizio dell'impiegato, confronterò il suo stipendio con quello portato dalla pianta, e quando gli spetti realmente la somma di lire 2500, essa gli verrà data, tanto più che vi è un margine di circa lire 1000, perchè anche qui si è portata qualche diminuzione nel personale. Oltre all'essersi operata questa diminuzione, si è accresciuto lo stipendio degli scrivani, giacchè, secondo la nuova contabilità o, dirò meglio, secondo il regolamento in esplicazione della legge di contabilità, si devono, per quanto è possibile, ragguagliare gli impiegati di tutte le amministrazioni dipendenti da un Ministero alla pianta degli impiegati dell'amministrazione centrale, cioè a dire stabilire la stessa graduazione negli impiegati. Recentemente dunque si è già applicata questa norma, per quanto era possibile, agli impiegati della segreteria dell'Università, graduando uno di questi impiegati che aveva il titolo di applicato col nome di applicato di seconda classe; un altro graduandolo col nome di applicato di terza, ed a quattro altri che erano scrivani, dando loro il titolo e lo stipendio di applicati di quarta classe.

Dimodochè questa pianta fu già, in gran parte, uniformata al regolamento sulla contabilità, e di mano in mano che si faranno mutamenti nel personale, si procurerà di ragguagliarla completamente. Posso quindi assicurare la Camera che, non ostante che si sia migliorata la condizione degli impiegati meno retribuiti nella segreteria dell'Università, tuttavia vi sarebbe ancora sulla categoria un risparmio di circa 1000 lire colle quali si potrà portare lo stipendio dell'impiegato a cui alludeva l'onorevole deputato Polto a 2500 lire, qualora però risulti veramente che l'impiegato ha diritto di avere questo aumento.

POLTO. Io ringrazio sinceramente il signor ministro per quest'atto di giustizia a cui è disposto, e lo ringrazio tanto più sinceramente in quanto che, dico da senno, per un fallo occorso nell'anno andato in questa circostanza, io dovevo naturalmente risentire un rimorso di aver fatto sì che si privasse un impiegato del soldo ad esso giustamente dovuto.

Il signor ministro, esaminando questo fatto, vedrà bensì che vi sono alcuni impiegati i quali hanno apparentemente un soldo non portato dalla pianta, e tra questi vi è precisamente un segretario il quale, appunto per un diritto acquistato che aveva ad assegnamenti quadriennali da 2500 lire è portato attualmente a 3190, ma troverà ancora che la sfera dei sostituiti segretari, entro la quale è costituito l'impiegato cui io alludo, ha per fisso lo stipendio assoluto di 2500 lire; motivo precisamente per cui ho creduto opportuno di muovere la mia interpellanza, cui sono lieto che il signor ministro abbia dato così soddisfacente risposta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho detto che mi riservo di esaminare la questione, perchè non basta che sia un segretario, bisogna vedere a quale grado appartenga, giacchè vi sono segretari di prima e di seconda classe.

POLTO. È sostituito, non segretario.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma bisogna ragguagliarlo colla nuova denominazione adottata nella pianta dell'amministrazione, ed esaminare le incumbenze cui egli attende, per vedere se corrispondano a quelle dei segretari di prima o di seconda classe della nuova pianta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la categoria 7.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvate senza discussione le seguenti quattro categorie quali furono proposte dal Ministero e ammesse dalla Commissione:)

Categoria 8. *Segreterie delle quattro Università (materiale)*, lire 12,688.

Categoria 9. *Provveditori agli studi (personale)*, 49,950 lire.

Categoria 10. *Ispettori delle scuole secondarie (personale)*, lire 9500.

Categoria 11. *Ispezione delle scuole secondarie (materiale)*, lire 6000.

Corpo insegnante (Insegnamento universitario). — Categoria 12. *Presidi, vice-presidi, professori, sostituiti, assistenti, partecipanti ai diritti d'esami e gradi delle diverse facoltà nelle quattro Università (personale)*, lire 483,852.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Su questa categoria io propongo ancora una riduzione di lire 2080.

Nell'esaminare gli articoli di questa spesa si è riconosciuto che sotto l'articolo dell'Università di Sassari si trovano tuttora stanziati due somme, una di lire 1060 e l'altra di lire 1020 per due professori di filosofia positiva e razionale.

Ora questi due professori non esistono più, perchè, secondo la legge sull'istruzione del 1848, l'insegnamento della filosofia è stato trasportato dall'Università nelle scuole secondarie; per conseguenza, dovendosi togliere lo stipendio dei due professori universitari che più non esistono, propongo la riduzione dei due stipendi summentovati nella complessiva somma di lire 2080 sopra questa categoria, la quale verrebbe ridotta a lire 482,022 51.

POLTO. Per lo stesso motivo che il signor ministro propone la riduzione di 2000 lire, atteso che non vi siano i professori ai quali sarebbero devolute, io mi permetto di proporre ancora un'altra di lire 1000, allogata ad un impiegato che non esiste. In questa categoria è pure compreso il vice-

preside di medicina; ora il vice-preside di medicina, dalla promulgazione della legge 4 ottobre 1848, non è mai stato nominato; questa somma ha sempre figurato nel bilancio; sarà naturalmente sempre caduta nelle spese di meno, ma vi ha sempre figurato inutilmente, perchè a goderne il vice-preside non è mai stato chiamato, nè pare che il signor ministro abbia l'intenzione di nominarlo. Io ritirerei del resto la mia proposizione qualora egli dichiarasse essere veramente intenzionato di procedere a questa nomina, ma, continuando il fatto, propongo una riduzione di lire 1000, salva sempre la risposta del signor ministro.

E poichè ho la parola, vorrei pregare il signor ministro a prendere in considerazione una condizione di cose che in questo bilancio salta veramente agli occhi in ordine a questa categoria. Io non voglio ora nè anticipare, nè forzarlo a dire quali saranno i provvedimenti che egli sarebbe per prendere, quella che muovo essendo una questione che forse si riprodurrà da qui a non molto, e forse con una proporzione ed importanza che male qui si potrebbero misurare, la mia osservazione mira solo in questo momento ad appurare la costituzione degli stipendi dei professori universitari, per riescire ad una avvertenza che non vorrei sfuggisse al signor ministro.

Gli stipendi dei professori universitari, come ognuno ben sa, sono composti di due elementi, un elemento fisso cioè, ed è quello che si conchiude nella somma di 2000 lire, ed un elemento mutabile, eventuale, accidentale, ma che pure è stato ridotto con carattere fisso, quale è quello delle propine degli esami. Ond'è che un professore universitario percepirà 2000 lire di stipendio fisso e 1500 lire, ad esempio, di propine di esami.

Questo secondo elemento è quello appunto che per disgrazia dei professori si perde ogni volta che si deve fare il computo per la loro giubilazione.

Ritenuto questo fatto, che lo stipendio attuale dei professori consta di questi due elementi, ne viene di sua natura che il secondo elemento sia considerato come compenso all'incomodo personale che il professore universitario ha nel dare gli esami, compenso giustissimo, sul quale, credo, nessuno vorrà fare opposizione.

Ma se vi sono professori i quali non abbiano esami da dare, dovranno essi continuare a percepire questa retribuzione, ridotta come si disse, e concretata a somma fissa? Io credo di no; a meno che voglia qualcheduno supporre che questo secondo elemento di stipendio non sia, come dissi, diretto a compensare un incomodo personale. Ora, o signori, nella facoltà di teologia gli esami o non si danno più o sono sì pochi che (doloroso a dirlo) si riducono ad una cifra insignificantissima. Pensi la Camera che nell'anno scolastico 1854-55 vi era uno studente solo del primo anno, tre del secondo, uno del terzo, uno del quarto ed uno del quinto. Non v'era nessuno del sesto anno, e nessuno parimente del corso completo. Ora questi professori si trovano nell'ordinaria condizione di insegnare bensì (perchè, quand'anche non vi fosse che un solo allievo, essi dovranno pur tuttavia insegnare a questo loro uditore benevolissimo), ma condizione affatto diversa da quella in cui si trovano tutti gli altri, ai quali resta tuttora il carico o l'incomodo di dare gli esami. E non avendo esami a dare, dovranno essi continuare a percepire il secondo elemento di stipendio?

Questa è un'osservazione che salta agli occhi di chi considera l'ordine di cose avvenuto dal 1848 a questa parte nell'insegnamento teologico della nostra Università e nel corpo di questi professori.

Io non voglio qui ora formulare nessuna proposizione. Sono troppo persuaso che siffatte o pari osservazioni si saranno pure presentate, chi sa da quanto tempo, agli occhi del signor ministro, che le avrà apprezzate, e che, apprezzandole, non si sarà dissimulate anche le difficoltà a rimediarevi. Ad ogni buon conto, nè io pretendo che egli vi rimedi li su due piedi, soddisfatto qual mi tengo fin d'ora che meco convenga che in ordine a ciò vi sia qualche cosa da fare, non fosse che per ovviare ad una ineguaglianza che non sarebbe comportabile rapporto a tutti gli altri professori.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non v'ha dubbio che, riguardo alla distribuzione delle propine ai professori dell'Università, vi è una disuguaglianza che pare urti colla giustizia: taluni cioè hanno propine doppie, triple di quelle che toccano ad altri professori. Ma bisogna risalire alla origine di queste disposizioni per vedere la causa di questa disuguaglianza. Quando, dopo il 1830, è stata riaperta l'Università di Torino, si conservavano delle specie di accademie in certi capoluoghi di provincia, i professori dell'Ateneo di Torino ebbero a dare un numero di esami assai minore, perchè ci era un numero assai minore di studenti; così si sollevarono delle lagnanze perchè non ricavano più dalle propine quel provento che toccavano prima; e siccome d'altronde lo stipendio assai tenue dei medesimi dava fondamento a queste lagnanze, si stimò allora conveniente di fissare le propine; e si prese per base il numero medio degli studenti che frequentavano ogni facoltà. Quindi i professori di quelle che avevano un maggior numero di studenti, vennero ad essere retribuiti con una somma fissa per le propine, maggiore di quella assegnata agli altri.

Questa disposizione ha un lato giusto e un altro ingiusto: un lato giusto nel senso che, se questi professori non avevano più quel numero di esami, ciò non dipendeva da loro; e un lato ingiusto, in quanto che, mentre si i professori di medicina come quelli di legge e quelli di teologia non davano più che un piccolo numero di esami, pure non erano retribuiti diversamente da quelli che ne davano un numero maggiore.

Ora che sono cessate quelle cause, ora che non esistono più queste accademie create nel 1830, e che tutti gli studenti, meno quelli che frequentano le scuole secondarie di Nizza e di Ciampieri per istudi universitari, devono frequentare la Università, a senso mio, ne dovrebbero cessare anche gli effetti, e venir ristabilite le disposizioni che vigevano prima del 1830.

Queste disposizioni avrebbero anche un lato evidente di utilità, perchè allora, dovendo i professori percepire un emolumento a titolo di propina in proporzione degli esami, sicuramente che nelle Commissioni concorrerebbe un numero maggiore di professori a dare gli esami; la qual cosa è molto utile per la gioventù come per i buoni studi, perchè non vi ha dubbio alcuno che i professori, avendo sorvegliato lungo il corso gli studenti che frequentarono la scuola alle loro lezioni, possono arguire, non solamente dalle risposte che danno agli esami, ma anche dalla loro maggiore o minore assiduità nel frequentare il corso scolastico, dell'abilità dei giovani, e quindi anche regolarsi nel dar loro i punti voluti per superare l'esame.

Ma qui si affaccia un'altra difficoltà. Se le propine fossero unicamente ragguagliate al numero degli esami, ne verrebbe che, in certe facoltà, piccolissimo sarebbe il compenso ai professori; d'altronde piccolo è lo stipendio loro assegnato, cosicchè anche per una causa indipendente da loro, verrebbero assai male retribuiti.

Io sono d'avviso che bisogna adottare un altro sistema, quello cioè di stabilire lo stipendio ai professori in modo equabile per tutti, col formare delle categorie in ragione della anzianità, e perciò ristabilire le propine in proporzione degli esami.

A me pare, in seguito agli studi fatti finora, che si possa con piccolo sacrificio dell'erario adottare questo sistema, il quale, a mio avviso, è assai più razionale, e mi sembra anche utile per elevare lo stipendio ai professori universitari, il quale è assolutamente in generale troppo tenue, non che per rinvigorire gli esami e diminuire le spese che ora aumentano tutti gli anni.

Quindi io posso assicurare l'onorevole preopinante che la questione è stata studiata. Non vi è ancora un progetto preparato, ma procurerò di proseguire questi studi, e, appena saranno terminati, li sottoporro al Parlamento, onde voglia esso pure esaminarli, e, qualora creda una tale proposta vantaggiosa, voglia adottarla.

PRESIDENTE. Il deputato Berti ha la parola.

BERTI. Questa questione fu già trattata, ed anzi sciolta nel 1851, se ben mi ricordo. Allora gli stipendi dei professori formavano una categoria, e le propine ne formavano un'altra. La Camera, osservando che le propine non rappresentavano più nel nostro diritto universitario gli esami, ma una parte dello stipendio dei professori, aveva deliberato che fosse unita la categoria delle propine a quella degli stipendi e si considerasse questa nuova categoria come interamente destinata a far fronte agli assegnamenti dei professori.

Dopo questa deliberazione della Camera, credo che si sia presentato il caso di giubilare un professore. Questi domandava che la giubilazione gli fosse concessa in ragione dello stipendio e delle propine che erano state unite. Il Ministero portò la questione avanti il Consiglio di Stato, il quale fu di avviso contrario, allegando che la legge in ordine alle pensioni degli ufficiali pubblici si riferisce solamente allo stipendio fisso e non fa cenno di assegnamenti variabili, quali sono le propine.

Questa deliberazione del Consiglio di Stato fece sì che le giubilazioni dei professori dell'Università venissero solo ragguagliate allo stipendio fisso, non tenendo conto alcuno delle propine. Ora ciò è evidentemente ingiusto. Infatti i professori delle scuole secondarie hanno 2200 lire di stipendio fisso e conseguono la giubilazione in ragione di detta somma, mentre i professori delle scuole universitarie non hanno che 2000 lire di stipendio fisso, e per conseguenza la loro giubilazione riesce inferiore a quella dei professori delle scuole secondarie. Che le propine più non rappresentino un diritto derivante dagli esami, raccogliasi dal fatto che abbiamo cattedre in cui vi sono propine senza che vi sieno esami, poi c'è una disparità di propine fra una facoltà e l'altra, quantunque non vi sia la stessa disparità negli esami. Nella facoltà di lettere sono fissate 900 lire di propine, mentre le facoltà di leggi e di medicina ne hanno 1500. Ora la facoltà di scienze e lettere è incaricata di dare tutti gli esami di magistero, i quali certamente uguagliano gli esami che si danno dalla facoltà di medicina e dalla facoltà di legge. È chiaro dunque che queste propine non rappresentano più gli esami; quindi insisterei perchè la Camera deliberasse di nuovo se intenda di congiungere le propine allo stipendio fisso, acciocchè i professori dell'Università sappiano con quali norme verrà regolata la loro pensione.

PESCATORE. Io confermo in parte le idee emesse dall'onorevole professore Berti. Tutto quello che si assegna ai pro-

fessori mi pare che dovrebbe assegnarsi a titolo di stipendio, che è poi la base della collocazione a riposo. Aggiungo che, se una parte di questo stipendio vuole essere distribuita in proporzione della diligenza con cui si concorre agli esami, questo si può fare senza che l'assegnamento perda il suo carattere. Ottime pure mi paiono le idee sotto questo riguardo emesse dal ministro dell'istruzione pubblica; ma si dovrebbe pure aggiungere che sarebbe bene di pareggiare gli esami nelle varie facoltà, altrimenti il professore chiamato a dare un maggior numero di esami avrebbe un corrispettivo troppo elevato in confronto di un altro: e questo si può agevolmente ottenere; perchè, quantunque diverse materie si insegnino da diversi professori, tuttavia si possono formare le Commissioni in modo che tutti i professori diano un egual numero di esami, ed abbiano così una eguale retribuzione.

DEMARIA, relatore. In nome della Commissione accetto di buon grado le due diminuzioni che furono fatte dal signor ministro della pubblica istruzione e dall'onorevole deputato Polto. Si accetta quella dell'onorevole ministro, in quanto che è conforme a quella che sanciva già da principio la Camera in un'altra discussione del bilancio, quando avvertiva che l'economia che si era fatta per Cagliari si doveva anche fare per Sassari. Constando ora che questa economia è stata realizzata, è giusto che essa sia sancita dal voto del bilancio. Quanto all'assegnamento per il vice-presidente della facoltà di medicina, dirò che si sollevò la stessa questione nella discussione del bilancio del 1850. S'indicò pure l'opportunità di sopprimere uno stipendio che constava che non era mai stato pagato.

Il ministro di quell'epoca accennò come, essendo questo vice-presidente portato dal regolamento in vigore, d'altronde potendo verificarsi la necessità di nominarlo, non fosse conveniente il sopprimerne lo stipendio.

Ora l'esperienza ha dimostrato che si fa senza questo vice-presidente, di modo che non si può muovere obbiezione fondata alla riduzione proposta.

Quanto alla questione che venne sollevata relativamente all'unione della parte destinata agli stipendi fissi a quella delle propine per i professori universitari, avvertirò che la riunione fu principio sancito nella discussione dei precedenti bilanci, e che fu ammessa dietro osservazioni identiche a quelle fatte attualmente; che malgrado l'espressa intenzione del Parlamento di volere che l'assegnamento a titolo di propine fosse riguardato sotto lo stesso rapporto dello stipendio, nondimeno diceva a proposito l'onorevole Polto, nell'applicazione alla giubilazione di un professore, dietro parere del Consiglio di Stato, non si tenne conto dell'intenzione manifestata dal voto della Camera, che la parte destinata come propina fosse considerata come stipendio effettivo, e si continuò a lasciarla in disparte del tutto, e a concedere le pensioni sulla base soltanto della somma percepita a titolo di stipendio.

In origine gli assegnamenti fissi in luogo delle propine furono dati pel maggior profitto dell'erario pubblico, perchè cioè si fece il calcolo che la somma delle propine superava di gran lunga ciò che avrebbe costato all'erario un assegnamento di lire 1800 a ciascun professore; fu adunque in parte una misura fiscale che fruttò all'erario pubblico. Da quell'epoca in poi tutte le disposizioni che si presero nello stabilire nuove cattedre, sempre tennero conto di quest'assegnamento rappresentante le propine per determinare lo stipendio fisso; perchè certamente, senza questo assegnamento rappresentante le propine si sarebbe dovuto assegnare uno stipendio fisso maggiore per le medesime.

Perciò io credo che, oltre di mantenere la fusione che di

fatto esiste tra gli stipendi e le propine, sia necessario venire ad una disposizione legislativa, sulla quale il signor ministro ci annuncia aver già fissato la sua attenzione; perchè, fintanto che le benevole intenzioni dal Parlamento manifestate a favore dei professori universitari, che attualmente per lo stipendio sono talora inferiori a quelli delle scuole secondarie, non saranno che un voto espresso in occasione della discussione del bilancio, la posizione dei professori non sarà migliorata, come lo dimostra la giubilazione di recente accordata ad alcuni di essi.

Per questi motivi non posso che unire a quello dei preopinanti il mio voto perchè il signor ministro faccia, come ha promesso, soggetto di una disposizione legislativa questo importante argomento.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È bensì vero che la Camera aveva già altra volta votato l'unione delle somme portate per gli stipendi dei professori con quelle delle propine, ma vi si oppose il Consiglio di Stato, e prima ancora il controllo generale, il quale ha opinato che non si potesse conglobare la somma per le propine con quella dello stipendio, perchè la prima aveva un carattere incerto, mentre la pensione non deve stabilirsi che sopra lo stipendio, cioè sopra un assegnamento fisso, e non si poteva far cambiare natura alla propina unicamente perchè si fosse determinata in una somma fissa, stantechè una tale disposizione non avesse forza di derogare alle disposizioni anteriori riguardo alla qualità di questo assegnamento.

Io ho già detto che mi sono occupato, e continuerò ad occuparmi per migliorare la condizione dei professori universitari, o coll'aumentare gli stipendi, o mediante una parte delle propine, conciliando l'interesse della finanze con quello dei professori; ma crederei inopportuno per ora il volere ristabilire l'unione già antecedentemente stabilita dalla Camera, ma non riconosciuta dal controllo e dal Consiglio di Stato; perchè l'unione...

DEMARIA, relatore. L'unione è di fatto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'unione è materiale. La Camera vorrebbe stabilirla in diritto, ma io dico che essa deve astenersi dallo stabilire una tal massima, a motivo che probabilmente andremmo incontro a gravi difficoltà perchè non so se il controllo generale, oppure il Consiglio di Stato recederebbero dalle loro deliberazioni, fondate sopra una legge la quale statuisce che le pensioni non devono liquidarsi se non sopra lo stipendio fisso, e non sopra gl'incerti; e le propine sono tuttora considerate come incerti.

D'altronde la questione verrà risolta ben presto, poichè io prometto di presentare per il bilancio del 1857 un progetto di legge col quale si procurerà di raggiungere questo scopo, di accrescere cioè lo stipendio dei professori in modo equabile secondo la loro anzianità, non avendo di mira che la loro anzianità; e poi di stabilire ancora le propine casuali come esistevano prima. Se accadrà che nel fare questo nuovo riparto qualche professore si trovasse pregiudicato, è senza dubbio che non si recederà dalla savia massima presa di non pregiudicare le posizioni attuali, e per conseguenza al professore, che nel nuovo riparto si trovasse pregiudicato, verrebbe mantenuto quel maggiore assegnamento il quale dovrebbe sempre rimanere unito al suo stipendio in modo che costituisse la totalità di quello che gode attualmente. Per la qual cosa stimo sia inutile di voler ancora insistere per stabilire in diritto l'unione delle propine cogli stipendi, e, per così dire, obbligare il controllo ed il Consiglio di Stato a recedere dalle disposizioni prese, le quali io ritengo che amministrativamente sieno giuste.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola. Debbo però prima osservare che l'unione delle due parti di stipendio fin qui toccata non può essere oggetto di nuova proposizione, perchè è già portata dalla categoria come è proposta nel bilancio; e che, quanto ai diritti che possono competere ai professori, non è propriamente questa la sede in cui la Camera possa risolvere tale questione.

DEMARIA, relatore. Chiedo la parola per fare una semplice osservazione.

Il signor ministro diceva che, dietro l'opinione del Consiglio di Stato e del controllo sulle leggi vigenti intorno alle pensioni, non si poteva stabilire la giubilazione che in ragione della parte fissa dello stipendio; ma io noterò al signor ministro che la fusione, la quale è un fatto che non si tratta di revocare, è conseguenza di una discussione la quale volle fare questa fusione come un articolo di legge, il quale estendesse le basi della giubilazione alla parte assegnata a titolo di propine.

Io credo che con quella discussione e col voto della fusione che venne in seguito, la Camera modificava la legge vigente delle pensioni in modo che si dovesse fondare sopra ambedue gli elementi la giubilazione da assegnarsi ai professori.

Io mi limito a queste osservazioni; imperocchè, avendo il signor ministro promesso di presentare un progetto di legge relativo all'oggetto di questa discussione, la quale non è che la ripetizione di due altre già fattesi in questo recinto, si mostrò persuaso della necessità che questo argomento sia definitivamente regolato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È vero, lo ripeto, che la fusione materiale ebbe luogo, e che la Camera si è anche spiegata su tale riguardo; ma era necessario un articolo di legge il quale dichiarasse esplicitamente che d'ora innanzi le propine dovevano considerarsi come facienti parte dello stipendio nella liquidazione delle pensioni; e quest'articolo non si è fatto. L'altra parte del Parlamento ed il potere esecutivo non hanno dunque accettato tale proposta, perchè l'intenzione della Camera non si è tradotta in atto legislativo.

Per conseguenza non poteva il controllo tenerne conto. Del resto, io credo che non si eviterebbero alcune ingiustizie, qualora si volesse fare questa fusione e considerare le propine e lo stipendio come uno stipendio solo, perchè rimarrebbero ancora tante disuguaglianze che non si potrebbero giustificare.

È necessario adunque di fare una nuova classificazione secondo le anzianità, che sia più ragionevole, indipendentemente dagli individui e dalle cattedre che occupano. In tal caso, lo ripeto, si avrà sempre riguardo ai diritti acquistati, in modo che nessun professore venga a soffrire uno scapito.

Riguardo poi alla riduzione proposta dal deputato Polto di lire 1000 per l'assegnamento del vice-preside della facoltà di medicina, debbo far osservare che, quando sussiste una pianta, è regola di rispettare gli assegni in essa portati, anche quando i posti non sono occupati; perchè, se sono determinati nella pianta, ciò indica che si credette che il servizio veramente ne abbisognasse.

Egli è vero che finora l'esperienza ha dimostrato che di questo pare che si possa fare a meno; ma potrebbe anche darsi che nascesse la necessità di nominare un vice-preside.

Del resto, osservi la Camera che questa categoria è assai complessa, contenendo non solo gli stipendi dei professori e presidi, ma finanche le somme necessarie per pagare i professori sostituiti ed i dottori collegiati, i quali surrogano per un tempo più o meno lungo i professori nelle loro cattedre; dimodochè bisogna lasciare al Ministero una tal quale latitu-

dine, giacchè questo numero di dottori collegiali, i quali debbono surrogare, è indeterminato, eventuale; un anno è in numero maggiore, un altro minore, secondo le evenienze, secondochè un professore per circostanze particolari può o non può fare scuola per un certo tempo. Ebbene io ho dedotte quelle due mila lire dei due professori dell'Università di Sassari, perchè veramente esse non erano giustificate in nessun modo; ma quest'assegno io pregherei la Camera a lasciarlo, anche ammettendo che non s'impiegherebbe per ora pel vice-presidente, poichè questa somma potrebbe essere necessaria per completare l'assegnamento dei sostituiti, o, dirò meglio, dei dottori di collegio che surrogano i professori. Intanto la Camera può essere certa che, se questa somma non sarà necessaria, cadrà in spesa di meno; ma non mi pare molto conveniente il diffalcare le somme stabilite per pianta organica. Quindi io prego la Camera a volermi conservare questa categoria come fu proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Polto insiste nella sua proposta?

POLTO. Dopo le dichiarazioni del ministro, non insisto.

GENINA. Avendo veduto che l'onorevole signor ministro col decreto del 4 settembre 1855 si era occupato di migliorare la condizione dei professori delle scuole secondarie, io sperava veramente che egli, il quale si occupa dei maestri delle scuole primarie e secondarie, non avrebbe dimenticato l'insegnamento universitario; e quindi, qualora non vi fosse altri che mi avesse preceduto, avrei sicuramente sporta io pure una domanda al signor ministro, onde si occupasse del riordinamento dello stipendio dei professori universitari. Ma mi fu molto dolce il sentire che l'onorevole signor ministro si è già preoccupato di questa questione, e che intende di occuparsene in modo da migliorare la sorte dei professori universitari. Quindi io ne lo ringrazio, e mi limito a due sole osservazioni: in primo luogo vorrei che l'onorevole signor ministro avesse ben presente la condizione della giubilazione dei professori universitari, la quale in questo momento sarebbe inferiore alla condizione dei professori delle scuole secondarie; ed inferire non solo in ciò che i professori delle scuole secondarie possano avere di giubilazione lire 2200, mentre quelli delle scuole universitarie non ne possono conseguire che lire 2000, che è il *maximum* del loro stipendio in regola generale, ma inoltre perchè i professori delle scuole secondarie cominciano d'ordinario la loro carriera ai 20 ai 21 anni, e siccome dopo 32 anni di esercizio hanno diritto al *maximum* della pensione, ne segue che a 50, a 52 anni possono conseguire la loro giubilazione in lire 2200. All'opposto i professori delle scuole universitarie non possono cominciare la loro carriera nè ai 20 nè ai 30 anni; tutti conoscono gli studi che devono fare prima di giungere ad una cattedra, e d'altronde, come l'esperienza lo prova, salve alcune ben rare eccezioni, nessuno giunge a quest'impiego se non all'età di 35 o 40 anni, dimodochè un professore delle scuole universitarie deve aspettare di avere 67 o 68 anni per avere il *maximum* della sua giubilazione, che si limita a sole lire 2000. Io quindi domando se questo sia logico che un professore delle scuole secondarie e primarie abbia una giubilazione e più pronta e maggiore di un professore delle scuole universitarie.

Ed io sono persuaso che l'onorevole signor ministro della istruzione pubblica terrà calcolo di queste circostanze di fatto, ed adotterà un rimedio, congiungendo gli stipendi colle propine, di dare ai professori delle scuole universitarie un diritto maggiore di quello che hanno presentemente in caso di giubilazione.

La seconda osservazione che io volevo fare è questa che non debba l'onorevole signor ministro unicamente occuparsi della parte riguardante le pensioni. Io spero che egli vorrà pure occuparsi dello stipendio che deve avere il professore mentre è in esercizio, e che questi studi avranno per iscopo di migliorare e non di deteriorare la condizione dei professori universitari, dappoichè, quando un professore universitario ha solamente lire 3500 all'anno per tutto il tempo della sua carriera, senza nessuna speranza di avanzamento per anzianità, io domando se questo possa essere uno stipendio tale da allettare i migliori ingegni a percorrere la carriera universitaria.

Ho sentito più volte a dire che bisogna rilevare gli studi universitari: io non voglio entrare ora in questa discussione; solamente osservo che, se si manterranno questi stipendi per la carriera universitaria, è impossibile che i migliori ingegni vogliono abbandonare le altre carriere che loro presentano posizioni sociali molto migliori, per intraprendere quella universitaria.

Io spero per conseguenza che l'onorevole signor ministro studierà il modo di dare un nuovo assetto agli stipendi dei professori, e vorrà sicuramente migliorarli anche per questa circostanza, che nei tempi passati i professori, e principalmente quelli di legge, avevano propine tali che nessun professore otteneva meno di 5 a 6 mila lire all'anno. Quando si venne a limitare le propine, e quindi ad incamerarle, questa disposizione fu tutta a danno dei professori; è dunque giusto che i professori siano forniti di uno stipendio alquanto più ampio e cospicuo, come accennava precedentemente. E di ciò mi sembra che si possa riconoscere non solamente l'utilità, ma la necessità, se si osserva che il prezzo degli alloggi e di tutti gli altri generi, principalmente nella città di Torino, è immensamente aumentato; di modo che un professore col suo stipendio, tanto più se ha famiglia, non può andare al fin dell'anno. Perciò mi limito a quest'osservazione, persuaso che il signor ministro ne terrà quel conto che nella sua saggezza crederà per migliorare la condizione dei professori.

Ora presenterò un'osservazione la quale è relativa ad un altro oggetto, ma che è pur sempre compreso in questa categoria. Ho veduto che in quest'anno si è tolto un sostituito alla facoltà legale. L'anno scorso eranvi due sostituiti, più il professore straordinario: in quest'anno si dice che non vi sarà più che il professore straordinario ed un altro sostituito, i quali dovranno fare la supplenza nella facoltà legale. Nella relazione della Commissione si dice che questo è una conseguenza del voto dell'anno scorso, perchè si era stabilito un certo stipendio al professore straordinario.

Veramente questo mi sembra un argomento poco solido, perchè, se si è creduto di stabilire uno stipendio al professore straordinario, il quale però non fa anche per la facoltà altro ufficio che quello di supplente, ciò non deve impedire che si mantengano ancora gli altri due supplenti: se erano necessari l'anno scorso, non so come non saranno necessari nell'anno 1856. Inoltre i due professori supplenti, cioè il sostituito ed il professore straordinario, i quali sarebbero conservati, hanno ambedue una scuola ordinaria, vale a dire il sostituito deve ora fare la supplenza di un professore il quale ha una malattia che difficilmente gli permetterà di riprendere il suo corso in tutto l'anno; di modo che questo sostituito avendo già una scuola fissa, non pare possa andare a supplire un altro. Il professore supplente straordinario ha anch'esso un'altra scuola, che è quella di procedura civile, sebbene a parte retribuita; dunque, quando vi sono dieci professori ordinari, e che possono uno o due diventare ammalati,

io credo che allora si dovrà sospendere necessariamente l'esercizio della scuola, in quanto che i supplenti non saranno obbligati a fare due o tre scuole al giorno, perchè non potrebbero attendervi, e perchè non potrebbero prepararvisi.

Io credo quindi che vi sia tuttora la necessità di questi due sostituiti e del professore straordinario, di maniera che quando non mi si adducano altre ragioni, mi pare che si dovrebbe mantenere anche lo stipendio pel secondo supplente che il signor ministro si occuperebbe di nominare.

BRUNET. Le osservazioni del signor ministro e quelle dell'onorevole Genina m'inducono a richiamare l'attenzione della Camera sopra l'allegato numero 2 unito al bilancio. Scorgesi in questo allegato come il numero dei professori nella facoltà di teologia nella Università di Torino è di 8, in quella di Genova di 5, in quella di Cagliari di 5, e finalmente in quella di Sassari di 3.

L'onorario assegnato in bilancio ai sette professori di teologia, i quali non hanno che cinque o sei allievi, è di lire 25 mila.

Nell'Università di Torino, il numero dei professori era di quattro soltanto, come consta dalle costituzioni universitarie del 1772.

Io pregherei il signor ministro a volermi rendere in qualche modo ragione dei motivi per i quali esiste questa notevole diversità nel numero dei professori delle quattro Università, mentre pare che le materie da insegnarsi debbano essere le medesime. E ciò tanto più trattandosi della teologia, pella quale non credo si possa accennare a progressi ed estensione maggiore dal 1772, per modo da giustificare ragionevolmente un maggior numero di professori. Tutti coloro i quali in una delle quattro Università dello Stato fanno un corso, subiscono gli esami ed acquistano un grado; tutti godono dei medesimi vantaggi, sono ammessi ai medesimi impieghi, senza distinzione se veramente uno abbia compiuto il corso degli studi in una piuttosto che in un'altra Università.

Se in una Università un determinato numero di professori è bastante all'insegnamento, ed è bastante a far sì che si ottenga dagli allievi il grado accademico cui tendono, pare che un numero maggiore di professori in un'altra Università, ove si acquista dagli allievi soltanto un grado eguale, non sia quel maggior numero di professori cosa strettamente necessaria.

Queste osservazioni che più specialmente si applicano alla scuola di teologia, non sono affatto estranee anche a ciò che riguarda le altre facoltà nelle quattro Università.

Dall'allegato numero 2 che ho sott'occhio si scorge come esista per le varie facoltà maggior numero di scuole in una che non in altra Università, scuole d'altronde obbligatorie peggli studenti, sia nel frequentarle che nel subire gli esami.

Ora, siccome un grado accademico non è altro che la prova di uno studio fatto, di un esame subito, non deve perciò un diploma essere eguale per tutte le Università, quando evidentemente minori sono i corsi, minori gli studi a cui l'allievo si deve assoggettare.

Come il signor ministro promise che avrebbe presentato un progetto di riordinamento delle scuole universitarie, senza entrare in particolarità a questo riguardo, io credo non sarebbe inopportuno il tener conto delle enunciate circostanze e fare in modo che, se in una Università ove sono prescritti maggiori studi, maggiori esami che non in altre Università, una distinzione debba anche di ragione esistere fra i diplomi accademici, ovvero gli studi universitari siano pareggiati nelle quattro Università.

DE MARIA, relatore. Dirò poche parole per spiegare le in-

tenzioni della Commissione del bilancio relativamente alla soppressione, alla quale essa annui, di un professore sostituito di legge.

La Commissione del bilancio che esaminava la somma chiesta per la categoria 12 negli anni scorsi, trovò nel 1853 chiesta una somma di lire 1000 per stipendiare due professori sostituiti di legge; e siccome essa Commissione conosceva che non esistevano questi posti di professori sostituiti di legge, ma bensì che dal regolamento della facoltà legale del 1846 era stabilito soltanto un professore straordinario, interpellava il ministro perchè, con un professore straordinario stipendiato, si volessero aggiungere professori sostituiti.

Il ministro rispondeva che in quell'epoca il professore straordinario aveva rinunciato allo stipendio, ritenendo il suo grado; quindi non potendo più giovargli di esso, si destinò un migliaio di lire a stipendiare due professori sostituiti. Allorchè la Commissione del bilancio conobbe che lo stipendio al professore straordinario era stato ristabilito e che il professore sostituito, che era stato retribuito in sua vece, non era più egualmente necessario, stimò doversi fare risparmio dello stipendio del sostituito.

La Commissione non ha certamente inteso, nè era suo mandato di fare studi accurati sulla necessità di uno, due o tre professori sostituiti della facoltà legale; essa si limitò ad accertare che esistevano due sostituiti della facoltà legale, mentre, a termini dell'editto costitutivo della facoltà stessa, avrebbe bastato un professore straordinario. Ecco perchè la Commissione del bilancio trovò naturale la soppressione dello stipendio di un professore sostituito di legge, stipendio che non era stato accordato, se non perchè il professore straordinario non toccava il suo.

Dacchè il professore straordinario toccò di nuovo il suo stipendio, è naturale che quello del sostituito, che si prendeva sullo stipendio dello straordinario, cessasse. Ora sarà forse necessario di aggiungere altri sostituiti a quelli che sono attualmente; ma tale questione non può essere esaminata dalla Commissione del bilancio, ma piuttosto dal ministro, il quale venga poi nei successivi bilanci a fare le proposte relative. Ma intanto è cosa di fatto che, essendo ristabilito lo stipendio al professore straordinario deve cessare quello del professore sostituito che si prelevava da quello del professore straordinario.

Quanto poi alla questione messa innanzi dall'onorevole Brunet, io non entrerò del tutto nell'esame della medesima, imperocchè essa solleverebbe troppo gravi controversie che non sarebbe opportuno nè si potrebbe ora definire. Noterò soltanto che dalle discussioni precedenti del bilancio e da altre relative ad argomenti d'istruzione pubblica, risulta che in ogni Università dello Stato si danno tutti gli insegnamenti indispensabili, ma si considera sino ad un certo punto una delle Università siccome destinata a tenere luogo di quelle scuole di perfezionamento che sono negli altri paesi, e quindi la ragione dell'aggiunta all'Università centrale di rami d'insegnamento che non sono nelle altre, e dell'affidamento a più insegnanti di materie che sono esposte da un solo insegnante in altre Università, quindi la ragione delle differenze tra le Università di Torino e quelle di Genova e della Sardegna.

Mi limito a queste poche osservazioni per indicare all'onorevole Brunet come riescissero risolte allorchè altra volta sorsero in seno alla Commissione del bilancio ed a questa Camera le osservazioni da lui presentate sull'ineguaglianza di numero degli insegnanti nelle varie Università del regno.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Riguardo alla proposta del deputato Genina per un sostituito da nominarsi

nella facoltà di leggi, osserverò che, allo stato attuale, pare che un professore straordinario ed un professore sostituito possano essere sufficienti. Egli è ben vero che attualmente un professore titolare si trova ammalato, per cui il professore sostituito deve continuamente surrogarlo nelle sue lezioni, in guisa che se accadesse una vacanza in qualche altra cattedra, non vi sarebbe più altro sostituito per assumerne le veci. Ma in tali casi si fa quello che si è fatto già in altri consimili, cioè si destina un dottore di collegio il quale disimpegni provvisoriamente questo ufficio. Qualora poi questi inconvenienti si ripetessero di frequente lungo l'anno, allora si ricorrerà nuovamente al partito di nominare un nuovo professore sostituito. Ma per ora non reputo che ciò sia necessario, tanto più che abbiamo altre facoltà nelle quali trovansi un numero minore di professori sostituiti e straordinari, quantunque il numero delle cattedre non sia inferiore. Per esempio, nella facoltà medico-chirurgica non vi è che un professore sostituito, e nemmeno un professore straordinario; gli studi tuttavia continuano con regolarità perchè, occorrendo, qualche dottore di collegio supplisce al professore.

POLTO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Anche a questo riguardo sarà necessario di regolare la pianta delle diverse facoltà perchè vi sono delle irregolarità inconcepibili. Abbiamo, per esempio, la facoltà di belle lettere, la quale manca di professori sostituiti, eppure vi è un numero ragguardevole di professori anche in questa facoltà. Dunque bisogna rivedere tutta la pianta, procurare di proporzionare il numero dei supplenti alle cattedre in ogni facoltà, ed in modo che sia uniforme. Ora questo non si può fare in occasione del bilancio; ma sarà cura del Ministero di preparare il lavoro occorrente, e poi all'occasione del bilancio futuro procurerò di presentare una riforma a questo riguardo che sia uniforme e ragionevole per tutte le facoltà dello Stato. Riguardo poi alla disuguaglianza che osservava l'onorevole deputato Brunet sul numero dei professori in ciascuna Università ragguagliandolo con quello dei professori dell'Università di Torino, mi pare che allo stesso deputato il quale faceva quest'osservazione non ne sarà sfuggita la ragione; questo dipende da che in quella di Torino si è dato un maggiore sviluppo all'insegnamento, perchè è necessario che nello Stato vi sia un'Università in cui, per quanto è possibile, l'insegnamento sia completo. Per conseguenza, qui si sono suddivise le materie e si sono nominati più professori per ciascuna facoltà; la qual cosa non si fece in eguale proporzione nè per Genova nè per Cagliari e ancora meno per Sassari; e ciò per due eccellenti ragioni: la prima, perchè se si volesse creare un eguale numero di cattedre per tutte le Università dello Stato, si accrescerebbe la spesa notevolmente; in secondo luogo, sarebbe difficile di trovare professori veramente capaci, i quali forniscano un insegnamento degno di un ateneo.

In un piccolo Stato come il nostro, quattro Università che contassero tutte un ugual numero di professori come quella di Torino, cioè 72 professori, ce ne vorrebbero circa 280 pel solo insegnamento universitario. Ora questo sarebbe impossibile; si troverebbero forse insegnanti di una mediocre abilità, ma veramente professori d'ingegno, che fossero in grado di fornire un insegnamento elevato per innalzare gli studi, per formare buoni professionisti in tutte le carriere universitarie, sarebbe difficile, per non dire impossibile, e credo che non ci sia veruno Stato che abbia mai dato un tale esempio.

Ecco il vero motivo della diversità notata dall'onorevole preopinante. D'altronde richiedendosi che almeno in una Università vi siano questi corsi completivi, bisognava scegliere

tra le varie Università, e non è certo meraviglia che tra le altre la scelta sia caduta sopra quella di Torino per le mille ragioni che a quest'ora certo si sono già presentate alla mente dell'onorevole deputato Brunet.

BRUNET. Colle osservazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro sostanzialmente viene a stabilirsi questo principio che, essendovi una Università nella capitale, sia conveniente che venga dotata di un maggiore numero di facoltà e di un maggior numero d'insegnanti per ogni categoria di insegnamento; e si riconosce l'utilità di questa posizione ravvisando ad un tempo come sarebbe impossibile procedere nella stessa guisa per tutte le altre Università dello Stato.

Confesso di ravvisare anch'io molto opportuno e commendevole che nella capitale, come nella prima Università dello Stato siano raccolte tutte le prime celebrità insegnanti, e che vi si trovino le migliori scuole che dalle circostanze dei tempi sono richieste. Ciò però non cambia l'aspetto sotto il quale io aveva posto dapprima la questione. Io osservava che nell'Università di Torino si aumentano le cattedre nelle facoltà che si dà in esse un maggiore numero di corsi obbligatori, epperò quando si tratta di conferire i gradi agli studenti, i quali li hanno frequentati e ne hanno subito gli esami, ragione vuole che di questi maggiori studi, di questi maggiori esami si tenga conto per modo che il diploma accademico ne dia testimonianza. Se questa proposizione introduca una distinzione fra i gradi accademici delle varie Università, io non intendo di esaminare per ora tale questione. Io non mi faccio ad esaminare quali siano le conseguenze della mia proposta, e mi limito a ripetere che l'adozione della medesima non sarebbe che una conseguenza logica del principio sul quale sono fondati i titoli accademici che in seguito a regolari corsi di studi vengono conferiti.

Quando uno studente che subisce un esame deve giustificare di avere frequentato un maggiore numero di scuole, di avere acquistato un maggiore numero di cognizioni a cui non sarebbe stato obbligato se avesse frequentato una diversa Università, ragion vuole che egli conseguisca un titolo adeguato ai suoi studi, e non semplicemente un diploma eguale a quello che con molto minore studio e fatica avrebbe acquistato in altra Università.

È verosimile, se non è affatto sicuro, che dalla Università centrale non eguali escano gli studenti.

Nel conferire cariche, nel dare impieghi non si fanno distinzioni tra i diplomi delle varie Università. Questo principio sarebbe giusto, se ad eguali studi, ad eguali esami, fossero assoggettati gli studenti. Ma, quando uno studente ha compiuto un maggiore numero di corsi, quando ha subito maggior numero di esami, un diploma che lo pareggiasse a chi non ha compiuto questi studi, sarebbe un'ingiustizia, sarebbe un disconoscere l'utilità e la importanza di quelle maggiori scuole che vennero organizzate.

O che gli studi universitari debbono essere affatto pareggiati in tutte e quattro le Università, oppure, dandosi agli studi universitari di Torino maggiore estensione, i gradi accademici in questa conferiti, debbono essere la vera espressione dei corsi compiuti. Io non accenno alle conseguenze di questa disposizione; ma ad ogni modo, mentre compierebbe ad un atto di giustizia, riconoscerebbe veramente il posto che debbe avere l'Università di Torino, e al quale sostanzialmente si riferiscono le osservazioni sia del signor relatore che del signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non potrei aderire a questa proposizione dell'onorevole deputato Brunet, che si avessero cioè a stabilire delle differenze nei diplomi

spediti dalle varie Università dello Stato. È impossibile che si possano stabilire gradazioni di una tale natura, perchè quando si creano dottori in medicina a Genova, a Cagliari od a Sassari, essi devono avere indubitatamente lo stesso diploma, la stessa importanza, la stessa autorità che hanno i dottori di medicina creati nell'Università di Torino, giacchè anche in quelle Università s'insegnano in genere le stesse materie, con questa sola differenza che in Torino la stessa materia scientifica è insegnata, per esempio, da dieci professori, mentre in un'altra Università sarà insegnata solamente da sei, vale a dire che questi professori sono obbligati a trattare maggiori materie: del resto s'insegnano le stesse cose.

Vede quindi l'onorevole preopinante che la differenza che vorrebbe introdurre nei diplomi sarebbe un tale sconcio che non solamente farebbe cattivo senso, ma sarebbe anche pregiudicievole assai agl'individui, i quali si troverebbero in peggiore condizione degli altri, mentre avrebbero fatti gli stessi studi.

Questa questione d'altronde è inutile toccarla in questo punto, giacchè essa è di sì grave importanza che dovrà essere ventilata di proposito quando sarà per discutersi la Legge sull'insegnamento universitario. Allora verrà in campo innanzitutto la questione se si debbano mantenere ancora quattro Università nello Stato, oppure se si debbano ridurre a minore numero; e certamente, quando la Camera dichiarasse che si abbia a mantenere un dato numero di Università, ed in ognuna di esse quelle date facoltà, sarà necessario che in ciascuna vi sia non solo lo stesso numero di professori, ma anche di stabilimenti che sono necessari e che sono un annesso e connesso cogli studi di ciascuna facoltà.

Questa proposta però deve aver luogo quando venga in discussione una legge organica dell'insegnamento universitario; essa ora non tenderebbe ad altro che a far perdere il tempo.

POLTO. L'onorevole mio vicino, il deputato Genina, eccitando il signor ministro a quei provvedimenti che assicurassero l'andamento dell'insegnamento legale in ordine ai sostituiti, lamentava come l'esercizio di questo insegnamento potesse soffrire qualche difficoltà dal minor numero che vi ha dei professori sostituiti medesimi. Gli rispondeva il signor ministro della pubblica istruzione, dicendo che teneva per fermo che il numero di questi professori nella facoltà di leggi, potesse abbondantemente o discretamente supplire alla mancanza dei professori ordinari. Avvertiva inoltre, e ciò non sarebbe per la prima volta, potersi chiamare all'ufficio dell'insegnamento suppletivo i dottori collegiali i quali, per la loro posizione, naturalmente più che altri debbono considerarsi atti a quest'ufficio. Notava in secondo luogo che esistono nella stessa Università di Torino delle facoltà in cui il numero delle cattedre supera quello delle cattedre di leggi, ed è tuttavia minore il numero dei sostituiti. E veramente nella facoltà medico-chirurgica vi è questa condizione di cose, la quale lasciate pure, o signori, che io la lamenti altamente, e tanto più quando vi dico che su tredici professori abbiamo un solo professore sostituito; locchè vale quanto a dire che per questa facoltà abbiamo un vero professore omnibus. *(ilarità)*

Ora io domando, o signori, se tutti coloro i quali conoscono lo sviluppo che ha preso la facoltà medico-chirurgica per le cognizioni, non tanto che vanno accrescendosi nelle singole parti che direttamente alla medesima spettano, ma ancora per quelle che di fianco le vengono dalle altre scienze progressive, se, dico, tutti questi possano affermare che tale condizione di cose sia da sanzionarsi in principio, e se sia fattibile trovarsi in un individuo solo tanta capacità e tanta

erudizione da sopperire a tanti bisogni, quanti grandemente ne offrono le singole cattedre.

Questo è un sistema il più vizioso che si possa mai citare ad esempio, sistema il quale era in vigore negli andati anni, nei quali il prefetto o ripetitore del collegio delle Provincie era chiamato irresistibilmente a supplire ad un professore di qualunque cattedra fosse per rendersi vacante.

Questo stato di cose assolutamente è intollerabile, ed io penso che la saggezza del signor ministro nell'addivenire ad un ordinamento dell'insegnamento universitario, vorrà provvedere in modo che le supplenze siano tali da non far rincrescere il titolare che dà le lezioni, e contemporaneamente da eccitare nel professore titolare tale una emulazione da non sembrare mai inferiore a colui che per avventura vada a supplirlo.

Questo sistema è stato toccato dalle facoltà universitarie allorché un altro ministro della pubblica istruzione le aveva eccitate a presentare i loro pensieri sul nuovo ordinamento universitario.

E sapete, o signori, in che convennero le facoltà? Convennero nell'istituzione di applicati alle cattedre, i quali applicati, per essere esclusivamente dedicati e per dedicarsi esclusivamente a quella piuttosto che ad altra parte d'insegnamento, si sarebbero perfezionati nella parte in cui sarebbero chiamati, quandochessia a supplire, e gli scolari non troverebbero mai troppo vacuo il posto che il loro ordinario professore lasciò per a tempo vacante.

Il principio adunque delle supplenze si appunta a ben più alti principii e ben più importanti che non sono quelli che grettamente riescono ad un risparmio e guadagno di finanza; ed è certo che, se il Ministero vuole che l'insegnamento universitario si mantenga in fiore, tanto allorché è fatto dal professore titolare, quanto allorché è dato da chi viene a supplirlo nelle sue assenze, deve provvedere altresì ai supplenti in modo che questi, come si disse, siano pure posti in una tale condizione e posizione che possano farlo già come preparati così che il meno si risenta della mancanza del professore titolare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Asproni.

ASPRONI. Dopo ciò che è stato detto, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria 12.

(È approvata. Sono indi approvate senza discussione le tre seguenti:)

Categoria 13. *Direttori delle conferenze, oratorii, congregazioni (personale).* Il Ministero e la Commissione propongono lire 4814.

Categoria 14. *Oratorii, congregazioni, funzioni sacre e civili (materiale).* Il Ministero e la Commissione propongono lire 4196.

Categoria 15. *Emolumenti concernenti la sanità pubblica (materiale).* Il Ministero e la Commissione propongono lire 1800.

Categoria 16. *Scuole universitarie delle provincie (personale).* Il Ministero e la Commissione propongono lire 33,050.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Propongo su questa categoria la riduzione di lire 1200; essa proviene dall'essersi resa vacante una cattedra di teologia nella scuola universitaria secondaria della città d'Asti.

Essendo stato collocato a riposo il professore che la copriva, e non essendo d'altronde il caso di nominarne un altro, inquantochè venne ritirato l'insegnamento della teologia nel seminario di quella città, questa somma deve essere diffacata.

MELLANA. Mi pare che da parecchi anni assistiamo a gravi fatti, che non so se si possano dire dignitosi per il potere civile, cioè si vogliono mantenere scuole di teologia universitarie nelle provincie e nelle Università, e solo queste scuole vengono frequentate quando non piace agli ordinari di dare tale insegnamento nei seminari, e solo cessano le propine a carico dello Stato per questo insegnamento, quando vengono aperte *ad libitum* dei vescovi scuole seminarili.

Mi pare che sia omai tempo di definire questa grave controversia. Il mio parere fu sempre ed è tuttora che lo Stato non debba mantenere a carico del bilancio questo speciale insegnamento. Per questo vi sono i redditi dei seminari, e, finchè non sia venuto il tempo di proclamare la piena libertà d'insegnamento, il Governo può sempre sottoporre alle generali discipline l'insegnamento teologico, ancorchè dato nei seminari. Ma delle due una: o lo Stato crede utile di dare esso stesso questo insegnamento, ed allora lo renda obbligatorio; o vuol lasciarlo ai vescovi sotto la sua sorveglianza, o libero, ed allora lo dichiara per legge. Ma aprire scuole che siano vuote, lasciare all'arbitrio di ciaschedun vescovo di assentire o no; in una parola, volere e non avere il coraggio della propria volontà, questa è una condizione che non è troppo onorevole e degna del potere civile.

In ogni caso poi, i lasciti fatti ai seminari sono fatti per l'istruzione; e questa, sia data dallo Stato, sia in altro modo, dovrebbe essere pagata coi redditi dei seminari medesimi senza che gravitasse sui contribuenti.

Io non faccio per ora alcuna proposizione a questo riguardo: vedo con piacere che una almeno di queste cattedre è soppressa; ho fatto soltanto queste brevi osservazioni perchè vegga il Governo che è omai tempo che presenti una legge per definire questa materia, e sia tolto una volta questo pretesto di continui dissidi, e venga lo Stato esonerato da una spesa non solo inutile, ma altresì dannosa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Mellana ha toccato una questione la quale, come la Camera ben comprende, ha molta gravità. Si tratta di decidere se il potere civile debba dare un insegnamento ufficiale per la teologia; questione assai ardua, che dovrà essere agitata quando si tratterà del riordinamento universitario. Allora si avrà a dibattere in modo assoluto la questione se si debba cancellare dalle Università del regno la facoltà teologica, oppure conservarla; e per conseguenza se tutti gli insegnamenti teologici debbano darsi sotto gli auspizi dello Stato, oppure sotto gli auspizi delle autorità ecclesiastiche.

Sollevare una tale questione e trattarla a lungo, credo non sia intenzione della Camera; aggiungo soltanto che per ora dobbiamo rimanerci nello stato in cui ci troviamo, cioè, tuttavolta che un vescovo vuol dare un insegnamento teologico nel seminario, si ritira lo stipendio stanziato per l'insegnamento universitario, e si lascia che questo sia fornito a spese della mensa vescovile, oppure coi redditi seminarili; tuttavolta poi che questo insegnamento sarà assoggettato alla vigilanza del Governo e a tutte le prescrizioni scolastiche, allora lo Stato vi contribuirà. Per ora credo che una risoluzione recisa sarebbe assai immatura per la gravità della cosa; la Camera stessa l'ha lasciata così indecisa per diversi anni, sempre attendendo l'opportunità della discussione del riordinamento universitario.

Io spero che non trascorrerà più lungo tempo avanti che si possa discutere la questione del riordinamento universitario, ed allora sarà il caso di trattare a fondo una tale questione. Osserverò ancora che, se si volesse fin d'ora prendere una

deliberazione riguardo alla proposta e alle osservazioni dell'onorevole Mellana, converrebbe togliere fin d'ora tutte le facoltà teologiche dalle Università, giacchè veramente il numero dei giovani i quali attendono a questo studio in talune è nullo, in altre è così tenue che non franca la spesa; ma, dico, siccome implica una questione di alta politica, conviene per conseguenza attendere una occasione opportuna per discuterla maturamente e risolverla una volta per sempre.

MELLANA. L'osservazione da me fatta non tendeva ad ottenere che la Camera risolvesse ora questa questione. Come bene osservò l'onorevole signor ministro, questo dovrebbe trovar luogo principalmente nella legge che regolerà gli studi universitari. La mia osservazione era diretta a far presente al signor ministro, che nel caso che egli credesse (giacchè tutti sappiamo come nel sistema costituzionale sia forzatamente lento il trionfo di una legge organica) che una legge generale organica non potesse tosto ottenersi, egli presentasse un provvedimento legislativo che regolasse specialmente questa materia. Pare a me, e credo anche alla Camera, che lo stato in cui versiamo sia indecoroso pel potere civile. Noi, usciti da un Governo che si diceva assoluto, redammo leggi che esso trovò modo di stabilire e di fare eseguire, e ci troviamo ora ad un punto tale che non vediamo eseguite le antiche leggi, e non ne abbiamo delle nuove. Un tale stato di cose non può durare. Se il signor ministro crede di poter far votare dal Parlamento una legge organica dell'insegnamento universitario fra un breve termine, un anno, per esempio, allora si sospenda pure fino a quel tempo questa questione; ma, se egli non credesse che quella legge generale possa venir presto discussa, allora io non vorrei che egli presentasse il bilancio dell'anno venturo, senza avere prima presentato un progetto qualunque col quale si provveda su questa materia, purchè non si rimanga più oltre in questa condizione così umiliante pel potere civile.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non posso ammettere le osservazioni testè fatte dal deputato Mellana, che cioè il Ministero non faccia eseguire le leggi vigenti, e che subisca delle umiliazioni in quanto che la legge per questa parte rimanga senza applicazione.

Io credo che l'onorevole Mellana sia in errore, perchè nella legge del 1848, che è quella attualmente in vigore, vi è un articolo il quale dichiara che, tuttavolta che le scuole, quali appunto sono i seminari, vengono tenute dai vescovi senza che vogliano sottomettersi alle discipline scolastiche, il Governo in questo caso non riconosce questi studi; e per conseguenza, ogni qualvolta in un impiego, in un ufficio qualunque si avrà bisogno di un prete il quale abbia compiuti gli studi teologici, non saranno riconosciuti quelli fatti in tali seminari. Questa è la disposizione vigente stabilita per legge, e che è puntualmente eseguita.

Dunque ben vede l'onorevole preopinante che non è vero che non si faccia rispettare la legge; il Governo non fa che ottemperarvi ogni volta ne avvenga il caso.

MELLANA. Io non dissi già che il Ministero non faccia eseguire la legge, ma ho fatto un paragone tra il Governo assoluto ed il rappresentativo. Ho detto che al tempo dell'assolutismo il Governo sapeva far rispettare anche dai vescovi le sue deliberazioni, mentre invece sinora il Governo costituzionale non seppe prendere, in forza della legge a cui accennava l'onorevole ministro, che una misura indiretta, cioè che, quando si saranno fatti questi studi fuori delle scuole dello Stato, non si potrà aspirare ad alcuni pubblici impieghi. Io credo che la condizione che quella legge ha fatta al potere civile sia umiliante, e che debba una volta definirsi.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la categoria 16 colla riduzione proposta dal Ministero.

(È approvata.)

Categoria 17. *Scuole universitarie nelle provincie (materiale)*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 2500.

(È approvata.)

Insegnamento secondario. — Categoria 18. *Collegi-nazionali, collegi reali e comunali (personale)*, proposta dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 577,145.

BERTI. Desidererei che il signor ministro della pubblica istruzione mi porgesse alcuni schiarimenti intorno al decreto del 4 settembre 1855, relativo all'ordinamento delle scuole secondarie. In questo decreto vi sono disposizioni di diverse sorta, cioè alcune di queste disposizioni riguardano i programmi per l'insegnamento, altre risguardano i diritti dei professori, ed altre finalmente hanno tratto ai diritti dei comuni e del corpo insegnante.

Io credo che sia molto difficile il determinare accuratamente quali di queste disposizioni formino soggetto di legge, e quali formino materia di semplice regolamento.

Per esempio, desidererei che il signor ministro mi spiegasse come nell'articolo 19 venga detto che « un anno dopo la pubblicazione del presente decreto saranno aboliti gli attuali corsi di grammatica, di retorica e filosofia, in quei collegi nei quali non si sarà provveduto per cura delle provincie, dei municipi o delle amministrazioni particolari al disposto degli articoli precedenti. »

Ora, il disposto degli articoli precedenti si riferisce alle scuole di retorica e di filosofia, cioè in essi articoli si stabilisce che nessun comune potrà conservare le sue scuole di umanità, retorica e di filosofia, se non provvede alle scuole di umanità e di retorica con due professori, e parimente con due professori alla scuola di filosofia. In caso che il comune non si sottometta a questo articolo, io domando se il signor ministro abbia qualche legge in suo appoggio per farlo eseguire.

Leggo inoltre l'articolo 15, nel quale è detto che « d'ora in avvenire non potrà conservarsi o stabilirsi in qualsiasi comune l'insegnamento della grammatica latina, italiana o francese, senza che vi sia già un corso elementare di tre anni con un maestro per ogni anno, e vengano stabilite le tre classi di grammatica con tre professori. »

Come si potrà in quel comune in cui è già istituito l'intero corso delle scuole elementari, proibire che si apra un corso di grammatica francese? Qual è la legge che accordi al ministro siffatto diritto? Qual è la ragione che a ciò lo consiglia? Perché rendere dipendente dall'istituzione delle tre classi di grammatica latina, le scuole di lingua francese, mentre pare che tutto il decreto ministeriale tenda a diminuire le scuole di latinità nei vari collegi comunali? Ma a questo intendimento del ministro, la predetta disposizione si oppone come quella che obbliga i comuni a mettere tre scuole di grammatica latina per poter aprire un corso di lingua francese.

Mi pare inoltre che questa disposizione non sia troppo conveniente; e nel tempo stesso non veggo come con decreto ministeriale si possa ordinare ai comuni di abolire le scuole, dicendo loro: non istituirete una scuola di lingua francese se non avrete prima le scuole di latinità, compresa la terza grammatica.

Così parimente nell'articolo 29 è detto che « gli attuali collegi che non trovansi nelle città capoluoghi di divisione potranno essere convertiti in istituti di istruzione speciale,

quando così venga deliberato dai rispettivi Consigli provinciale e comunale se i collegi sono nelle città capoluoghi di provincie, e dai Consigli comunali se essi sono in altre città. »

Se il ministro riferisce questo suo provvedimento a quelle provincie nelle quali il collegio del capoluogo riceve un sussidio dal Consiglio provinciale, allora potrebbe benissimo lasciare questa ingerenza al Consiglio medesimo; ma per quelle dove il collegio non riceve assegnamento veruno, non veggo perchè il Consiglio provinciale debba intramettersi nella determinazione che vorrà prendere il comune capoluogo di provincia in ordine al suo collegio.

Bramerei pure sapere dal signor ministro se egli abbia documenti esatti sul numero di quei collegi, dove vi è un solo professore di filosofia, ed un solo per la retorica e l'umanità, onde vedere se in caso che dette scuole fossero abolite, i professori che in quelle insegnano, non rimangano lesi nei diritti che loro spettano pel servizio prestatato.

Trovo ancora accennate in questo decreto parecchie disposizioni in ordine agli stipendi dei professori che oltrepassano gli attributi ministeriali, e sono manchevoli per diversi riguardi.

In esse si fanno quattro categorie di professori: la prima abbraccia 14 professori con uno stipendio di lire 2200; la seconda categoria comprende 40 professori collo stipendio di lire 1800; la terza è di 55 professori con uno stipendio di lire 1500; la quarta categoria di 102 professori con uno stipendio di lire 1200.

È incontestabile che siffatta disposizione deve formare essenzialmente soggetto di legge. Se poi si volesse entrare nell'esame di tutte le questioni che si riferiscono a questa disposizione, forse la discussione andrebbe troppo per le lunghe. Io tuttavia chiederò al signor ministro: perchè ha fatto una categoria prima di quattordici professori, e non di sedici e non di diciotto? Una categoria seconda di 40 ed una terza di 55? Una quarta di 102? A quali norme si è egli attenuto in queste classificazioni? Quanto poi al modo con cui i professori possono essere promossi da una categoria ad un'altra, il decreto non parla in modo bastantemente chiaro e preciso.

Si dice che si terrà conto nelle promozioni: 1° della diligenza ed attitudine dimostrata da ciascun professore nell'insegnamento di cui è incaricato; 2° dell'anzianità di servizio; 3° delle prove sostenute negli esami di aggregazione. Ora pare a me che, trattandosi di una questione tanto importante, sarebbe stato più conveniente che si fossero stabilite norme precise per queste promozioni.

Se domani viene a morire un professore che appartenga alla prima categoria, a quale norma delle tre sovrandicate si atterrà il ministro nello scegliere il successore fra i 40 che appartengono alla seconda? Ciascuna di queste norme, presa separatamente, porge al potere esecutivo la massima libertà, e non offre bastanti guarentigie per i professori.

Non parlo poi dell'altra parte del decreto, che si riferisce al programma. Sebbene non si possa, rigorosamente parlando, dire che il programma degli studi debba formare soggetto di legge in tutte le sue parti, tuttavia mi pare che vi siano alcune parti sostanziali e fondamentali in un programma che non debbono lasciarsi all'arbitrio del ministro, perchè se ogni giorno il ministro viene con un regolamento nuovo a mutare le disposizioni fondamentali del programma, è facile allora sconvolgere qualunque legge. Nelle scuole secondarie noi abbiamo, dal 1848 in poi, quattro regolamenti: il primo dell'ottobre 1848; il secondo del 1851, fattosi sotto il ministro Farina; il terzo della Commissione permanente; ed il quarto,

finalmente, è il decreto di cui si tratta, col regolamento che l'accompagna.

Io non potrei dire se con tutti questi regolamenti le nostre scuole secondarie abbiano progredito. Nè credo per altro che con quest'ultimo decreto, venendosi a confondere l'insegnamento speciale coll'insegnamento della latinità (questione nella quale non voglio per ora entrare), insegnamenti che debbono avere un indirizzo affatto diverso, le nostre scuole secondarie anzi che migliorare, peggioreranno. Comunque sia, io invito il ministro a darmi ragione dei vari provvedimenti che ho citato, ed a mostrare che essi non oltrepassano le attribuzioni del potere esecutivo.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio passivo per la pubblica istruzione;

2° Discussione del progetto di legge per l'ammissione degli studenti di matematica nei corpi d'artiglieria e del Genio;

3° Discussione del progetto di legge per l'erezione in comune dei sobborghi di Alessandria.

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del bilancio per la pubblica istruzione per il 1856, e della categoria 18, Insegnamento secondario — Risposte del ministro dell'istruzione pubblica al discorso del deputato Berti — Repliche del deputato Berti — Osservazioni dei deputati Bertoldi, Demaria relatore e De Viry, e repliche del ministro — Opinioni dei deputati Cadorna C., Valerio e Torelli — Repliche — Osservazioni del deputato Mellana — Approvazione della categoria 18.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

SARACCO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6014. Il sindaco del comune di Sampierdarena trasmette alla Camera una petizione di quel Consiglio comunale tendente ad ottenere modificazioni al regolamento annesso alle regie patenti 9 agosto 1856 circa le somministrazioni militari.

6015. Gli uscieri della Corte d'appello di Ciampieri, premesse alcune riflessioni tendenti a dimostrare l'impossibilità in cui si trovano di far fronte ai bisogni della vita coll'attuale meschinissimo assegnamento, ricorrono alla Camera, perchè voglia prendere in considerazione la loro posizione ed apportarvi quei miglioramenti che crederà più opportuni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Monticelli.

MONTICELLI. Colla petizione 6014 di cui si è letto testè il sunto, il comune di Sampierdarena chiede alcune modifica-

zioni al regolamento annesso alle regie patenti 9 agosto 1856 circa le somministrazioni militari.

Trattandosi di fatti che riguardano specialmente la guerra d'Oriente, pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti scrive chiedendo per motivi di salute un congedo di 30 giorni.

(È accordato.)

Il nostro collega, il deputato Gallenga, fa omaggio alla Camera del terzo volume della sua storia del Piemonte scritta in inglese.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'anno 1856.

Il signor ministro ha la parola sopra la categoria 18, sulla quale si apriva ieri una discussione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nella seduta di ieri, o signori, l'onorevole deputato Berti sorse a muovere